SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. **210**.

Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98;

Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;

b) Direzione centrale dei servizi elettorali;

c) Direzione centrale della finanza locale;

d) Direzione centrale per i servizi demografici.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».

Art. 2.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;»;

b) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

Art. 3.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. L'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie).* — 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile;

b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;

c) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

d) documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo;

e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

a) Direzione centrale per le risorse umane;

b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio.

4. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali.

5. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

1. In relazione alla esigenza di dare attuazione alle misure di riorganizzazione previste dal presente regolamento, nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto, è soppressa la funzione di «Direttore dell'Istituto superiore di Polizia» e , conseguentemente, sono soppresse all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, le parole: «dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e».

Art. 5.

Personale dirigente

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché sette posti di funzione di vice prefetto e sessanta posti di funzione di viceprefetto aggiunto.

2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta unità.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, sono determinate come previsto nell'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6.

Personale dell'Amministrazione civile dell'interno destinatario del CCNL comparto Ministeri

1. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno sono determinate come previsto nell'allegata tabella *C*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza, determinati ai sensi del comma 1 sono ripartiti nei profili professionali e nelle fasce retributive con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione.

Art. 7.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 117

TABELLA A
(prevista dall'articolo 5, comma 1)

N.	POSTO DI FUNZIONE
1	Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
7	Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – ART. 4)
1	Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi Archivistici (Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore della Scuola Superiore di Polizia (Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
1	Direttore centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per gli affari interni e territoriali)

Totale: 12 posti di funzione

TABELLA B

(prevista dall'articolo 5, comma 4)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA E DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELL'AREA I DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Qualifica	Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia	4
Dirigenti di seconda fascia	236
TOTALE	240

TABELLA C

(prevista dall'articolo 6, comma 1)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Area funzionale	Dotazione organica
AREA TERZA	9804
AREA SECONDA	12257
AREA PRIMA	1524
TOTALE	23585

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Si riporta l'art. 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.):

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui

al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

— Si riporta l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi

informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta l'art. 2, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 2 *(Finalità e funzioni)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

d) - d) (*omissis*);

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), si veda nelle note al titolo.

— Per il testo dell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, reca: «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.».

— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, reca: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. *(Dipartimento per gli affari interni e territoriali)*. — 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

a) *Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;*

b) *Direzione centrale dei servizi elettorali;*

c) *Direzione centrale della finanza locale;*

d) *Direzione centrale per i servizi demografici.*

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)*. — 1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

a) l'immigrazione;

b) l'asilo;

c) *la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;*

d) *le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera* e), *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.*

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;

d) Direzione centrale degli affari dei culti;

e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;

f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

Note all'art. 3:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse):

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.».

Note all'art. 4:

— Per il testo vigente della tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento si veda nelle note in premessa), si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Direttore della Scuola)*. — 1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note al titolo.

— Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.

— Si riporta la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento si veda nella nota in premessa), come modificata dal presente decreto:

«TABELLA *B*

Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	144	Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale.
Viceprefetto	624	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.
Viceprefetto aggiunto	852	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.
Totale	1620	

».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.

Note all'art. 7:

— Per il testo vigente dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento si veda nelle note alle premesse:

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno.».

10G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2009.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 983, relativo all'assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (fondi annualità 2005).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2359 del 6 giugno 2005, recante «Assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», relativamente all'annualità 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2005;

Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5742 del 15 dicembre 2006 recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2359 del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con il quale sono stati rimodulati alcuni finanziamenti relativi all'annualità 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 52 del 3 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 983 del 5 marzo 2007 recante «Assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art.1 OPCM n. 3505/06)» relativamente all'annualità 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, n. 5742, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Veneto, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art.1 OPCM n. 3505/06)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2007 - Supplemento ordinario n.227;

Vista la nota n. DPC/SAPE/61893 del 25 settembre 2008, con la quale alla stessa regione viene comunicato l'avvio del procedimento di revocato del finanziamento di € 202.181,81 nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2007) a valere sui fondi 2004, concesso per l'intervento di adeguamento/miglioramento sul municipio del comune di Pederobba (Treviso);

Vista la nota prot. n.325110/58.01 del 23 giugno 2008 (prot. DPC n. 46538 dell'11 luglio 2008), con la quale la regione Veneto ha richiesto una proroga per la pubblicazione della gara d'appalto relativa ai lavori strutturali, ai sensi dell'OPCM n. 3362/2004 art.1, comma 4, lettera *b)* sul municipio del comune di Crespadoro (Vicenza), finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 con un contributo di € 278.250,00 a valere sui fondi del 2005;

Vista la nota n. DPC/SAPE/52800 del 6 agosto 2008, con la quale è stata concessa la proroga dei termini per l'affidamento dei lavori dell'intervento sul municipio del comune di Crespadoro (Vicenza);

Vista la nota prot. n.626534/58.01 del 25 novembre 2008 (prot. DPC n. 0076587 del 28 novembre 2008), con la quale la regione Veneto ha richiesto un'ulteriore proroga per la pubblicazione della gara d'appalto relativa ai lavori strutturali, ai sensi dell'OPCM n. 3362/2004, art.1, comma 4, lettera *b)* sul municipio del comune di Crespadoro (Vicenza), e l'integrazione del contributo a causa del notevole aumento dell'importo dei lavori, conseguentemente all'adozione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), passato da euro 278.250,00 ad euro 500.000,00;

Considerato che l'utilizzo dell'importo revocato al comune di Pederobba (Treviso) pari a euro € 202.181,81, contribuirebbe a coprire quasi totalmente il fabbisogno di euro 500.000,00 richiesto dalla regione per l'intervento sul municipio di Crespadoro (Vicenza) e che tale riassegnazione non comporta l'aumento dell'importo complessivamente assegnato alla regione Veneto con le ordinanze n. 3362/2004 e n. 3505/2006 consentendo l'esecuzione dell'intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento del predetto intervento di miglioramento/adeguamento per un importo complessivo pari ad euro 480.431,81;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento sul municipio del comune di Pederobba (Treviso) riportato nell'allegato 1 del presente decreto, già finanziato con decreto del 3 agosto 2007, è annullato. Il relativo finanziamento pari ad euro 202.181,81, resta assegnato alla regione Veneto per incrementare il finanziamento di euro 278.250,00, già assegnato con decreto n. 983 del 5 marzo 2007 sul municipio del comune di Crespadoro (Vicenza), di cui all'allegato 2 del presente decreto, per un importo totale di euro 480.431,81.

Art. 2.

1. Per l'intervento di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportato nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione entro il 5 maggio 2009, i lavori dovranno concretamente iniziare entro il termine del 5 luglio 2009 e concludersi entro il 31 dicembre 2010.

2. La regione comunicherà al dipartimento della Protezione civile: entro il 20 maggio 2009 l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, entro il 20 luglio 2009 il concreto inizio lavori ed entro il 15 gennaio 2011 la conclusione dei lavori.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Veneto

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO SISMICO - INTERVENTI DA ANNULLARE

(ORD. N. 3362/2004 - ART. 1, COMMA 4, LETTERA *C*)) – ANNULITA' 2004

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO (Euro)
1	TV	COMUNE DI PEDEROBBA	SEDE MUNICIPALE	COMUNE DI PEDEROBBA	202.181,81

Allegato 2 - Regione Veneto

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO SISMICO – MODIFICA CONTRIBUTO

(ORD. N. 3362/2004 - ART. 1, COMMA 4, LETTERA *B*)) – ANNUALITA' 2005

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO (Euro)
1	VI	COMUNE DI CRESPADORO	SEDE MUNICIPALE	COMUNE DI CRESPADORO	480.431,81

10A00876

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008, fino al 31 dicembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata, quindi, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Viste le note delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, con le quali si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza in rassegna;

Considerata la necessità, per le predette regioni, di completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione e le attività già programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2010.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, con riferimento alle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto,

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00828

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale è stato prorogato, da ultimo, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Ravvisato, in particolare, necessario ultimare le opere in corso di esecuzione per l'adeguamento degli impianti di depurazione, indispensabili per la salute e per l'ambiente, ai fini del rilascio di un refluo rispondente alle qualità volute dal legislatore;

Vista la nota del Presidente della regione Puglia del 18 dicembre 2009, con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza in rassegna, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00829

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica di Haiti il 12 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, e, in particolare l'art. 15, comma 1, che istituisce il Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile;

Considerato che il 12 gennaio 2010 un violentissimo evento sismico di magnitudo 7,0 - 7,3 gradi Richter ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti, determinando la morte di migliaia di persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in conseguenza delle epidemie che potranno derivare dalle compromesse situazioni igieniche dovute alla mancata rimozione dei corpi di coloro che sono deceduti a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Tenuto conto che la situazione, derivante dal predetto evento sismico è caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attività di soccorso, sicché perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di assistenza volta a contribuire alla realizzazione di iniziative per la salvaguardia delle vite umane;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica di Haiti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00830

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009, in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità nonché porre in essere i necessari adempimenti finalizzati ad assicurare nei comuni interessati l'approvvigionamento idrico in deroga alla normativa vigente;

Vista la nota del 2 dicembre 2009, con cui il commissario delegato per l'emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato di emergenza per consentire l'approvazione dei restanti progetti delle opere a completamento del programma emergenziale, tra cui il consolidamento della derivazione Perfuso;

Vista la nota della regione Lazio del 21 dicembre 2009;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00831

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori alla media stagionale;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato numerosi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguente allagamento dei centri abitati, interruzioni di collegamenti viari, fenomeni di dissesto idraulico e fenomeni di erosione costiera, determinando gravi danni ad edifici pubblici e privati con grave compromissione alle attività produttive e turistiche delle zone interessate;

Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste del 30 dicembre 2009 della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00875

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 2009.

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno», con il quale è stato approvato il vigente modello di permesso di soggiorno;

Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio UE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di paese terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visti gli articoli 7-*vicies-ter* e 7-*vicies-quater* della legge 31 marzo 2005, n.43;

Vista la procedura d'infrazione 2006/2075 attivata nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 226 Trattato CE con decisione della Commissione del 6 maggio 2008;

Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, e 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Capo I

REGOLE TECNICHE E DI SICUREZZA RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «documento di soggiorno: il "permesso di soggiorno" di cui all' art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, o il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno;

c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;

d) per «Magazzino»: il Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) per «Vettore»: il vettore selezionato specializzato nel trasporto e nella distribuzione, su tutto il territorio nazionale, dei valori in condizioni di sicurezza;

f) per «Enti»: le amministrazioni e gli uffici competenti per il procedimento amministrativo, per l'attivazione informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;

g) per «ente responsabile dell'SSCE: il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

h) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;

i) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro;

l) per «template biometrico»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato biometrico;

m) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo;

n) per «CIE»: la carta d'identità elettronica o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

o) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 2.

Documento di soggiorno

1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, é rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il documento di soggiorno é prodotto con le caratteristiche individuate nell'Allegato *B* che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.

3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dal regolamento (CE) 1030/2002, nonché, in formato digitale, per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell'art. 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 3.

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali é effettuato nel rispetto dell'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'Allegato *B*.

2. Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 4.

Interoperabilità con CIE

1. La compatibilità e l'interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, è assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore.

Capo II

REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI

Art. 5.

Supporto fisico ed informatico

1. Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da un supporto informatico.

2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.

3. Il supporto informatico è costituito di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato *B*.

Art. 6.

Produzione, inizializzazione e formazione del documento

1. La produzione del documento di soggiorno è riservata all' Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza.

2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'Allegato B.

4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, memorizza, secondo le modalità indicate nell'allegato *B*, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.

5. L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento delle attività di cui ai precedenti commi. L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del documento di soggiorno.

Art. 7.

SSCE-PSE e software di sicurezza

1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza:

a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;

b) fornisce all'Ente titolare del procedimento il software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;

c) fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;

d) fornisce l'accesso ai servizi per l'attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno;

2. l'Ente responsabile della gestione di SSCE-PSE, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procede all'interdizione dell'operatività del documento di soggiorno secondo le modalità descritte nell'allegato *B*.

Art. 8.

Trasmissione e custodia del documento

1. Il trasporto dei permessi di soggiorno elettronici agli Enti preposti al rilascio è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63 e seguenti del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto», citato in premessa. Il soggetto che effettua il trasporto risponde della quantità dei colli affidati alla sua custodia, dell'integrità dei sigilli e della consegna ali Enti destinatari, dislocati su tutto il territorio nazionale.

2. Il Soggetto affidatario, di cui al comma 1, riceve in carico i documenti elettronici dal Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo modalità e procedure stabilite nel succitato decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, nonché in base a quanto stabilito al punto 2.2.3.6 dell'Allegato «B» del presente decreto e nel rispetto del termine indicato nel Decreto Dirigenziale di cui al successivo art. 10.

3. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilità presso l'ente incaricato della distribuzione dei documenti formati entro il termine indicato del Decreto Dirigenziale di cui al successivo art. 10.

4. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

Procedure di sicurezza per l'attivazione e la consegna del documento

1. L'attivazione informatica del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:

a) l'utilizzo delle funzionalità del software di sicurezza SSCE-PSE;

b) l'Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite il software di sicurezza, stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP);

c) l'avvenuta consegna del permesso di soggiorno viene registrata tramite i servizi di cui all'art. 7, pt.1, lett. *d)*.

Capo III

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 10.

Avvio della fase di rilascio

1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la sostituzione del documento di soggiorno di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2004 e per l'attivazione e la consegna del documento di soggiorno saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

Roma, 28 settembre 2009

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009, Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 232.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTO DI SOGGIORNO ELETTRONICO

1. Layout grafico

Il documento di soggiorno deve essere prodotto come documento separato nel formato ID1, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nelle specifiche ICAO 9303 – parte 3.
La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout del permesso di soggiorno devono rispettare le prescrizioni contenute nel Reg. (CE) n.1030/2002.
La
Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento.

CAMPO	ETICHETTA	POSIZIONE	FORMATO	DATI CONTENUTI
Denominazione del documento	-	Fronte / Zona 1	-	Nel campo è riportata la stringa fissa "PERMESSO DI SOGGIORNO".
Numero del documento	-	Fronte / Zona 2	Una lettera fissa ("I") + otto caratteri numerici (ad es. "I12345678")	Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento.
Nome del titolare	"NOME"	Fronte / Zona 3.1	Riga 1: Cognome Riga 2: Nome	Il campo indica il cognome e il nome del titolare del documento.
Validità del documento	"VALIDO FINO A"	Fronte / Zona 4.2	"GG.MM.AAAA"	Il campo indica la data di scadenza del documento o l'eventuale dizione "Illimitata", nei casi previsti dalla legge.
Luogo di rilascio e data di inizio della validità del documento	"LUOGO DI RILASCIO E DATA DI INIZIO DELLA VALIDITÀ"	Fronte / Zona 5.3	Luogo e data ("GG.MM.AAAA") separati da uno spazio.	Il campo indica la provincia in cui è stato rilasciato il documento e la data di inizio della validità inserita dall'Autorità emittente.
Tipo di permesso	"TIPO DI PERMESSO"	Fronte / Zona 6.4	Due righe di massimo 21 caratteri alfanumerici.	Il campo, a seconda dei casi, può indicare una delle seguenti opzioni: - Il motivo specifico di permesso; - la dizione "Familiare" per i cittadini dell'UE che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione; - la dizione "Soggiornante di lungo periodo – CE" per i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Annotazioni	"ANNOTAZIONI"	Fronte / Zona 7.5-9	Riga 1: Codice fiscale Riga 2: Eventuali informazioni sul permesso di lavoro o, in assenza delle stesse, eventuali cognome e nome di un figlio del titolare o altre informazioni. Righe 3-n: Eventuali cognome e nome di figli del titolare o altre informazioni.	Nel campo sono riportati: - il codice fiscale del titolare; - eventuali dati relativi al permesso di lavoro; - eventuali nomi del/i figlio/i del titolare iscritti sul permesso di soggiorno del genitore; - eventuali informazioni aggiuntive.
Firma dell'autorità emittente e del titolare del documento	"AUTORITÀ RILASCIANTE" "FIRMA TITOLARE"	Fronte / Zona 8	-	Nei campi è riportata la stampa e il timbro delle firme dell'autorità rilasciante e del titolare del documento.
Emblema dello Stato	-	Fronte / Zona 9	-	Il campo contiene lo stemma della Repubblica Italiana a garanzia dell'origine nazionale del documento.
Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO	-	Retro / Zona 10	Tre righe di trenta caratteri alfanumerici in formato OCR-B.	Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ), conforme con le specifiche ICAO 9303.

Testo indicante lo Stato membro	-	Retro / Zona 11	Testo stampato mediante tecniche atte a preservare la corretta lettura ottica dell'MRZ.	Nel campo è riportata la stringa fissa "ITALIA".
Elemento otticamente variabile (OVD)	-	Fronte / Zona 13	-	Il campo contiene un OVD che eleva il livello di sicurezza del documento.
Fotografia	-	Fronte / Zona 14	Dimensioni (altezza x larghezza): 30x24 mm	Il campo contiene la fotografia a colori del titolare stampata mediante tecnica termografica.
Data e luogo di nascita	"DATA/LUOGO DI NASCITA"	Retro / Zona 15	Data ("GG.MM.AAAA") e luogo separate da uno spazio.	Il campo indica la data e la nazione di nascita del titolare.
Cittadinanza	"CITTADINANZA"	Retro / Zona 15	-	Il campo indica la cittadinanza del titolare.
Sesso	"SESSO"	Retro / Zona 15	"M": Maschio "F": Femmina	Il campo indica il sesso del titolare.
Annotazioni	"ANNOTAZIONI"	Retro / Zona 15	Righe 1-n: Eventuali cognome e nome di figli del titolare o altre informazioni.	Nel campo sono riportati eventuali nomi del/i figlio/i del titolare iscritti sul permesso di soggiorno del genitore o eventuali informazioni aggiuntive.
Chip a contatto	-	Retro / ISO	-	Cfr par.2

Tabella 1

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.

Figura 1

A titolo esemplificativo, in Figura 2, si riporta il layout grafico del permesso di soggiorno "in bianco", ovvero privo delle informazioni impresse in fase di personalizzazione, nonché degli elementi di sicurezza grafici incisi sul supporto plastico (guilloche, microscritture, OVD,…).

Figura 2

2. Dati contenuti nel chip a contatto

Il microprocessore integrato nel supporto del permesso di soggiorno deve memorizzare le seguenti informazioni:

- Numero del documento
- Cognome e nome del titolare
- Data di scadenza del documento
- Luogo di rilascio del documento
- Data d’inizio validità del documento
- Tipo di permesso
- Data e luogo di nascita del titolare
- Cittadinanza del titolare
- Sesso del titolare
- Codice fiscale del titolare
- Cognome e nome di eventuali figli del titolare iscritti nel permesso di soggiorno del genitore
- Immagine della firma del titolare
- Fotografia del titolare (30x24 mm – 300dpi – 24bit di colore)
- Template di n.2 impronte digitali del titolare.

ALLEGATO *B*

REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO PSE

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche del nuovo permesso di soggiorno elettronico (PSE) e l'architettura del circuito di emissione, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza nella loro accezione più ampia ed agli aspetti di interoperabilità con il documento di identità elettronico (CIE).
L'architettura è stata realizzata al fine di garantire:
- la sicurezza del circuito di produzione e formazione del nuovo permesso di soggiorno, per diminuire i rischi di contraffazioni e di furti;
- la sicurezza del circuito di emissione;
- l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza del supporto fisico del documento, ai fini dell'identificazione a vista;
- la interoperabilità con la carta d'identità elettronica;

1.2. Obiettivi del permesso di soggiorno elettronico

I motivi ispiratori che hanno guidato la definizione dell'architettura del nuovo permesso di soggiorno sono:
- rispondere alla esigenza di produrre uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonché di consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti;
- fornire un supporto standard, conforme alle prescrizioni tecniche definite ed adottate secondo il Regolamento (CE) N. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
- consentire un migliore monitoraggio dei confini del Paese, grazie ad uno strumento flessibile ed efficace in grado di agevolare i controlli nei punti di ingresso al Paese.

1.3 La struttura del Permesso di Soggiorno Elettronico

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone l'utilizzo di materiali e tecnologie standard, affidabili e nello stesso tempo in grado di garantire alti livelli di sicurezza. Il solo utilizzo di un supporto plastico, per quanto sofisticato, non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sopra esposte.
Per questo la scelta è stata quella di una carta in grado di ospitare anche un supporto informatico, costituito da un microprocessore.
Il supporto informatico consente di memorizzare:
- i dati presenti sul documento in forma grafica, introducendo una duplicazione delle informazioni fondamentale ai fini della sicurezza;
- ulteriori informazioni e l'immagine digitalizzata della fotografia. Viene inoltre previsto lo spazio per registrare le impronte digitali

Le caratteristiche grafiche del PSE ed i dati presenti sul documento in forma grafica e su supporto informatico sono riportati nell'allegato A.

2. Il circuito di emissione

2.1. Infrastruttura Organizzativa

Nel circuito di emissione intervengono gli Enti titolari del procedimento o responsabili delle seguenti sottofasi del procedimento:
- pianificazione dei fabbisogni
- produzione dei supporti
- gestione SSCE-PSE
- gestione richieste di rilascio/rinnovo dei PSE
- identificazione e rilievi foto dattiloscopici
- accertamenti per nulla osta
- formattazione record PSE
- inizializzazione e personalizzazione
- rilascio del PSE
- attivazione PSE
- consegna PSE

Questure	Ufficio responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5, comma2, del decreto legislativo 28 luglio 1998, e successive modificazioni. Ufficio responsabile dell'identificazione e dei rilievi foto dattiloscopici, nonché degli accertamenti, per verificare l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
Dipartimento P.S.	Amministrazione responsabile della gestione del Sistema di Sicurezza del Circuito d'Emissione del Permesso di Soggiorno (SSCE-PSE).
Istituto Poligrafico e Zecca della Stato	Ente a cui è riservata la produzione, l'inizializzazione e la formazione dei Permessi di Soggiorno Elettronico.
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Amministrazione avente la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni.
Enti	Gli Uffici o Amministrazioni responsabili della gestione delle richieste di rilascio/rinnovo e/o dell'attivazione e/o della consegna del Permesso di Soggiorno Elettronico.

2.2. Processo di Emissione

Nel presente capitolo sono descritte in dettaglio le fasi operative previste dal circuito d'emissione.
Per una migliore comprensione del processo d'emissione si riporta un glossario di riferimento.

IPZS	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
SSCE-PSE	Sistema di sicurezza del circuito di emissione per il permesso di soggiorno elettronico
R_PSE	Record Permesso di Soggiorno Elettronico. È composto dai dati anagrafici del titolare, da una sua fotografia e dai nominativi dei figli minori di 14 anni
ID_PSE	Numero identificativo del PSE Numero assegnato al documento, generato dal SSCE-PSE al momento della formattazione del record PSE
C_PSE	Certificato anticontraffazione del permesso di soggiorno - Certificato che lega il numero identificativo del documento alla coppia di chiavi asimmetriche (Kpri e Kpub), generate all'interno del microprocessore e, per quanto riguarda Kpri non esportabile all'esterno. Il certificato di sottoscrizione risponde alle direttive della normativa vigente e contiene il riferimento codice fiscale del titolare nel campo COMMON NAME. - È rilasciato dal SSCE-PSE e viene riportato nel microprocessore.
Dati_processore	È un file elementare che riporta alcuni dati univoci del processore Le informazioni che contiene sono: Fp, numero seriale e data fabbricazione.
PIN utente	È il PIN necessario al titolare per utilizzare la chiave privata Kpri per le operazioni di autenticazione in rete. Viene consegnato dall'Ente con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta).

2.2.1 Produzione microprocessore

I Fornitori di microprocessori provvedono alla fabbricazione dei supporti informatici ed alla mascheratura in ROM(EEPROM) del Sistema Operativo.

Applicano, in fase di produzione, un numero seriale progressivo univoco, sui supporti informatici da loro forniti e predispongono una distinta, cartacea ed elettronica, che riporta le seguenti indicazioni: ID fornitore, numero seriale, numero del lotto di produzione, data di produzione.

I fornitori, successivamente, inviano i loro prodotti, accompagnati dalle distinte, direttamente a IPZS.

Al fine di garantire la totale compatibilità tra i microprocessori, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori dovranno essere certificati tramite specifiche prove funzionali da effettuarsi presso IPZS.

2.2.2 Produzione, inizializzazione e formazione del Permesso di Soggiorno Elettronico

Per meglio comprendere le diverse fasi del circuito di emissione, è bene fare dei brevi cenni sull'organizzazione e sulla normalizzazione delle informazioni nel microprocessore.

2.2.2.1 Struttura delle informazioni nel microprocessore

Per consentire la registrazione delle informazioni nella memoria del microprocessore e garantire la completa interoperabilità dello stesso con quello della carta d'identità elettronica, per il PSE viene adottata una struttura fisica e logica coerente con quella della CIE, a cui si fa riferimento.

2.2.3 Le fasi del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze riceve dal Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la stima del fabbisogno annuale di documenti e la trasmette all’IPZS responsabile della produzione del PSE.

2.2.3.1 Produzione Supporti

L'IPZS attiva le procedure necessarie ai seguenti fini:
- predisposizione del supporto fisico;
- inserimento nel supporto fisico del microprocessore;
- stampa del logo e degli elementi grafici costanti e di sicurezza;
- inizializzazione elettrica del microprocessore;
- colloquio telematico con SSCE-PSE.

2.2.3.2 Gestione Richiesta di rilascio/rinnovo dei PSE

La sottofase consiste in:
- acquisizione della domanda di rilascio/rinnovo del documento del PSE e relativa documentazione,

- consegna della ricevuta di presentazione della richiesta,
- eventuale acquisizione della documentazione integrativa relativa alla richiesta,
- programmazione delle convocazioni per l'identificazione ed i rilievi foto dattiloscopici,
- verifiche sulla documentazione e sull'ammissibilità di concessione;

2.2.3.3 Identificazione e rilievi foto dattiloscopici

La sottofase consiste in:
- identificazione dello straniero,
- in caso di 1° rilascio acquisizione dei dati biometrici (foto segnalamento)
- acquisizione delle risultanze dell'identificazione e/o del foto segnalamento.

2.2.3.4 Accertamenti

Acquisita la documentazione relativa alla richiesta, vengono eseguiti:
- gli accertamenti per verificare l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio;
- le valutazioni delle risultanze relative ai rilievi fotodattiloscopici;
- trasmissione per via telematica al Sistema SSCE–PSE della richiesta di produzione del titolo e delle informazioni necessarie alla predisposizione del permesso di soggiorno

2.2.3.5 Formattazione PSE e trasmissione record a IPZS

Il SSCE-PSE, ricevuti i record:
- formatta R_PSE e genera il numero univoco nazionale ID_PSE. Il record, in attesa di divenire PSE, viene memorizzato nel database di SSCE-PSE;
- cifra il record, utilizzando la cifratura «3DES» con chiave a 128 bit, lo certifica, con la sua firma elettronica (Kpri di SSCE-PSE), e lo trasmette all'IPZS.

2.2.3.6 Inizializzazione e Formazione

Le sottofasi di inizializzazione e formazione, sono le più delicate dell'intero processo di emissione in quanto viene realizzato definitivamente il permesso di soggiorno elettronico e, i due elementi che lo costituiscono, supporto fisico e microprocessore, divengono un unico elemento inscindibile.

Dopo la fase di integrazione fisica del supporto plastico con il microprocessore, l'inizializzazione provvede alla integrazione logica tramite l'apposizione di codici univoci. La formazione, invece, è la fase nella quale avviene la personalizzazione grafica del documento e la memorizzazione, delle stesse informazioni, all'interno del microprocessore.

Inizializzare il PSE, di fatto, consiste nello strutturare il microprocessore, in «directory» e nell'impostare le condizioni di test necessarie a definire i diritti di accesso alle directory stesse.

La directory serve per tracciare tutte le fasi di inizializzazione e personalizzazione della Carta, e per normalizzare le informazioni relative al titolare (informazioni alfanumeriche e fotografia) ed ai figli minori di 14 anni.

Durante la fase di formazione del PSE, invece, IPZS riporta i dati in formato elettronico su microprocessore, e in forma grafica sul supporto fisico.

La criticità maggiore, in entrambe le attività (che potrebbero essere eseguite sia separatamente che contestualmente), risiede nel fatto che qualsiasi inconveniente possa verificarsi non deve mettere a rischio l'integrità dei dati (per esempio scrivendo informazioni diverse sui vari supporti). Allo scopo si suggerisce di garantire agli apparati preposti alle attività continuità elettrica. L'applicazione di gestione della formazione delle carte, inoltre, dovrà prevedere controlli sull'intero flusso di lavorazione.

In particolare, IPZS, ricevuto il record dati da SSCE-PSE, provvede alla:
- generazione della struttura dati interna del microprocessore;
- scrittura dei file elementari che riportano i dati specifici del microprocessore;
- impostazione delle condizioni di accesso a tali file;
- memorizzazione dei dati all'interno del microprocessore. Al fine di consentire una identificazione sicura, e dare certezza sulla originalità del PSE, i dati memorizzati nel microprocessore devono essere firmati con il bollo elettronico di SSCE-PSE (Chiave privata di SSCE-PSE);
- stampa grafica dei dati sul supporto fisico;
- consegna dei documenti al Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il trasporto dei permessi di soggiorno elettronici agli Enti preposti al rilascio è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63 e seguenti del D.M. 4 agosto 2003, nel termine indicato nel decreto dirigenziale di cui all'art. 10;

2.2.3.7 Attivazione e Rilascio (Consegna)

Al termine della precedente sottofase il PSE è completo ma non ancora attivato. Ciò vuol dire che ad un eventuale controllo elettronico, locale o telematico, il documento risulterebbe "non emesso".
Per trasformarlo in documento "valido" deve essere attivato e rilasciato.
Durante la fase di attivazione il record (R-PSE) memorizzato in SSCE-PSE passa dallo stato di "non emesso" a quello di "valido".
L'Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite il software di sicurezza, stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP).
Il PIN è il codice identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento, il PUK è il codice da utilizzare per modificare il PIN e, infine, il CIP è il codice da comunicare in caso di furto o smarrimento del permesso di soggiorno.

La fase di consegna avviene presso gli Enti responsabili della consegna e viene notificata ad SSCE-PSE.

2.2.3.8 Pubblicazione Certificati

Per ogni permesso di soggiorno SSCE-PSE pubblica il certificato in una lista elettronica accessibile dagli utenti autorizzati ai controlli o ad erogare i servizi.

Analogamente per ogni documento revocato, il certificato viene pubblicato in una lista di certificati revocati (CRL o black list), anch'essa consultabile in rete.

2.2.4. Interdizione dell'operatività del PSE

Le caratteristiche principali del nuovo PSE, che lo differenziano dal modello cartaceo, sono rappresentate dalla presenza del supporto informatico e dalla gestione centralizzata del flusso diemissione. Entrambi gli elementi da un lato aumentano il livello di sicurezza del nuovo documento e dall'altro offrono la possibilità di utilizzo del documento in modalità elettronica, sia in locale che per via telematica.
Proprio la possibilità di un utilizzo da remoto del documento, consente di revocare con meccanismi più rapidi ed efficienti un documento anche, per esempio, in caso di furto o smarrimento, al fine di impedirne un uso improprio.
Nel seguito vengono descritte le modalità a cui è necessario attenersi in caso di furto o smarrimento di un PSE.
1. il titolare telefona al numero verde del Call Center di SSCE-PSE e comunica l'avvenuto smarrimento/furto del PSE;
2. per motivi di sicurezza, l'interdizione temporanea del PSE avviene dopo aver verificato il codice di identificazione personale (uno dei codici assegnati in fase di rilascio);
3. a seguito di tale comunicazione nel record relativo al PSE viene apposto un «flag» e, per un periodo indeterminato il PSE non è in grado di accedere a servizi;
4. immediatamente dopo la comunicazione telefonica, il titolare del PSE deve presentare regolare denuncia ad uno degli uffici delle Forze di Polizia;
5. se si dovessero verificare condizioni da far decadere la necessità di presentare la denuncia (ad es. il PSE viene ritrovato), il titolare deve eseguire analoga procedura, a quella utilizzata per denunciare la scomparsa, per rendere il PSE nuovamente «NON interdetto».

3. Infrastruttura di rete

3.1 Dotazioni delle Questure

− connessione a SSCE-PSE, tramite rete ministeriale i cui collegamenti sono attivi in tutte le Questure della Repubblica;
− software di sicurezza versione *client*, per la trasmissione al sistema SSCE-PSE dei dati relativi al PSE.

3.2 Dotazioni del SSCE-PSE

− connessione alle Questure per consentire la visualizzazione dei permessi di soggiorno e renderne possibile l'eventuale revoca;
- connessione con la banca dati dei permessi di soggiorno per l'interscambio di informazioni connesse alle diverse fasi di produzione, formazione, attivazione e rilascio del P.S.E.;
− connessione diretta con l'IPZS per l'interscambio d'informazioni nella fase d'inizializzazione, di stampa e di notifica dei permessi di soggiorno stampati;
− software di sicurezza versione server per le funzionalità connesse alle diverse fasi di produzione, formazione, attivazione e rilascio del PSE.
− infrastruttura di certificazione, per la generazione dei certificati di sicurezza e per la verifica dello stato dei certificati stessi.
- connessione con il sistema AFIS,

3.4 Dotazioni degli Enti

Gli Enti responsabili del rilascio, sono abilitati ad attivare e/o consegnare i permessi di soggiorno elettronici, notificando a SSCE-PSE le operazioni effettuate.
La notifica e la trasmissione del record PSE alle altre Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuata tramite la Banca Dati dei permessi di Soggiorno.

4. Materiali, Standard di Riferimento e Tracciato record

La realizzazione del permesso di soggiorno elettronico, essenziale per innalzare i livelli di sicurezza del documento, si è resa necessaria per rispondere ai requisiti imposti dall'Unione Europea per unificare i singoli documenti nazionali (*Regolamento (CE) n. 1030/2002*.)
L'esigenza di uniformità ha portato a definire, in ambito comunitario, le informazioni stesse presenti nel permesso di soggiorno che impone vincoli soprattutto per quanto attiene ai dati previsti quali obbligatori ed al «lay-out» del documento stesso.
La scelta nazionale, inoltre, di dotare il supporto fisico della componente elettronica, microprocessore, comporta l'adeguamento ai previsti standard internazionali, anche a garanzia del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4.1 Il Supporto Fisico

4.1.1 Le dimensioni Nominali e le componenti

Il supporto fisico deve essere conforme alle norme che regolamentano i Documenti di Identificazione, International Standards Organization (ISO)/IEC 7810:2003.
Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come specificato nella norma ISO/IEC 7810: 2003 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.
Lo spessore del PSE, compresi eventuali «film» di protezione, dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 7810: 2003.
Il PSE, sarà costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.
Il PSE, dovrà rispondere alle specifiche definite:
- nella norma ISO/IEC 7810: 2003 relativamente a: deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura e umidità, inarcamento con l'uso, infiammabilità e durata;
- nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilità con l'ambiente.

Per quanto attiene alla presenza del microchip il PSE, per un uso normale durante il periodo di validità, deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816 - 1.

4.2 Il Microprocessore

È il microcircuito composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso l'esterno, e da un circuito integrato *chip*, incastonati sulla scheda.
La capacità di elaborazione propria del microcircuito *chip* permette di annoverare il PSE come una *smartcard* (carta intelligente).
La presenza di un vero sistema operativo e di una memoria riscrivibile e non volatile (EEPROM), rende possibile proteggere i dati memorizzati ed eseguire istruzioni e programmi, in modo del tutto simile ad un vero computer.
La caratteristica, propria del microcircuito, di poter nascondere informazioni all'*esterno* di esso, ed al contempo di poter eseguire istruzioni o programmi *interni*, rende possibile il riconoscimento sicuro della carta per via telematica ed aumentare la capacità di controllo sul territorio, abbinando al tradizionale controllo *a vista* anche un più moderno e sicuro riconoscimento elettronico.
La capacità di autenticazione *in rete* del documento, inoltre, ne può consentire un suo utilizzo per l'accesso a servizi telematici.
Abbinando alle potenzialità intrinseche dei microprocessori e dei certificati di autenticazione anche la presenza del *template* dell'impronta digitale, sarà possibile il confronto in locale tra il template contenuto sulla carta e quello letto da un eventuale terminale lettore di impronte digitali oltre all'autenticità della carta, anche la presenza del titolare.

In termini di capacità di memoria, il PSE dovrà utilizzare un microcircuito con una EEPROM dalla capacità minima di 32 Kb al fine di poter ospitare tutte le informazioni necessarie per il permesso di soggiorno.
Un'altra caratteristica del microcircuito è la presenza del co-processore crittografico, che rende estremamente veloci le operazioni di cifratura e di decifratura. Il motore crittografico presente sul PSE è in grado di eseguire, in modalità nativa, *almeno* l'operazione di RSA *signature* con chiavi di lunghezza non inferiore a 1024 bit.

Il circuito stampato, che protegge il *chip* dallo sforzo meccanico e dall'elettricità statica, deve essere conforme alla norma ISO 7816-3 che fornisce cinque punti di collegamento per potenza e dati.
Gli standard di riferimento, per il microcircuito e per i comandi del sistema operativo da esso ospitato, sono i seguenti ISO 7816-3,4,8.
Le specifiche per i comandi, nella forma di APDU, devono obbligatoriamente rispettare gli standard citati, essere in linea con quanto specificato per la CIE ed integrabili sulla base di eventuali future evoluzioni.

4.4 I Dati

Le informazioni contenute nel PSE, che sono riportate graficamente sul supporto plastico e memorizzate all'interno del microprocessore sono riportate nell'allegato A.

5. Misure di sicurezza

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità e l'architettura attraverso le quali ottenere in tutte le fasi della produzione e dell'utilizzo del PSE i corretti livelli di sicurezza e di interoperabilità del documento.

5.1 Sicurezza del Supporto Fisico

Il princìpio ispiratore è stato quello di garantire al PSE un supporto plastico difficilmente riproducibile e falsificabile se non con tecnologie molto sofisticate e costose.
Nel seguito sono elencati gli elementi utilizzabili per la sicurezza del supporto e per accertarne l'autenticità, anche attraverso il semplice esame visivo.
Questi elementi di sicurezza sono tipici del settore bancario e vengono applicati al supporto plastico in fase di produzione. La verifica dell'alterazione/presenza di questi elementi può essere facilmente eseguita sia visivamente sia utilizzando strumenti presenti sul mercato a costi contenuti.
Infine, la scelta del policarbonato per la realizzazione del supporto fisico, oltre a garantire la durata del supporto, costituisce un altro elemento di sicurezza. Infatti, il policarbonato rispetto al più usuale PVC aggiunge difficoltà in fase di personalizzazione non facilmente superabili con gli apparati reperibili sul mercato.

5.1.1 Elementi di Sicurezza grafici e di stampa

Gli elementi grafici stampati sul fronte e sul retro del PSE sono realizzati con accorgimenti propri delle carte valori:
- motivi antiscanner ed antifotocopiatura a colori;
- stampa con effetto rainbow (a sfumatura di colore graduale e progressiva);
- motivi grafici multicolore richiedenti elevata qualità di registro di stampa;
- personalizzazione con tecnica laser engrave (incisione grafica su policarbonato);
- inchiostri otticamente variabili (OVI - Optical Variable Ink);
- inchiostri fluorescenti visibili all'ultravioletto.

5.2 Sicurezza della fase di personalizzazione

La personalizzazione del PSE sarà effettuata in forma centralizzata e, pertanto, potranno essere utilizzate tecniche di stampa sofisticate, quali ad esempio il *laser engraving*.
La tecnica del *laser engraving* consente di personalizzare il documento senza utilizzare inchiostri che potrebbero essere facilmente contraffatti. La stampa avviene per microforature del supporto, ottenute con delle piccole bruciature del materiale plastico. Le informazioni così ottenute non sono, ovviamente, più modificabili.
L'unica informazione che, per consentire un più agevole confronto a vista, rimane stampata con tecniche tradizionali, è la fotografia che, comunque, è replicata insieme agli altri dati nel microprocessore.

5.3 Affidabilità dei dati

Al fine di rendere sicuri i dati riportati nel permesso di soggiorno, gli stessi sono replicati all'interno del microprocessore in modo da evidenziare, con un controllo elettronico, eventuali difformità tra le informazioni riportate graficamente sul supporto e quelle memorizzate all'interno del microcircuito.
Esistono due distinti livelli di protezione dei dati conservati nel microcircuito: un livello fisico, ed un livello logico. La protezione a livello fisico è gestita dal produttore del *chip* che provvede a *mascherare* sulla carta, in maniera indelebile, il sistema operativo proteggendolo mediante una chiave segreta di cui esso solo è a conoscenza.
Il livello logico è invece gestito sia dall'entità che inizializza il PSE che dall'ente che la personalizza. Per i PSE le due entità coincidono e pertanto la sicurezza è ulteriormente garantita.
Tre sono le tipologie di dati che il microcircuito contiene:
a. le informazioni specifiche dell'hw e del sw;
b. le informazioni anagrafiche e identificative del titolare;
c. i dati relativi alla carta servizi, cioè necessari alla fruizione dei servizi erogati da un server remoto.
Per quanto riguarda la prima e la seconda tipologia di dati, la registrazione può avvenire soltanto dopo il superamento di particolari condizioni di test ed una volta effettuata, comporta la modifica dei diritti di accesso ai dati alla sola lettura.
Relativamente alla terza tipologia di dati, che fanno riferimento alla fruizione dei servizi, si deve far riferimento alla classificazione, standard e qualificati, ed alle modalità di registrazione definite per la carta d'identità elettronica, al fine di garantire la piena compatibilità.

5.4 La sicurezza del circuito

La migliore garanzia contro tentativi di contraffazioni, falsificazioni e utilizzo di carte rubate, si trova nella centralizzazione virtuale prevista dall'architettura del circuito d'emissione del PSE, che presenta caratteristiche analoghe a quello della CIE. In aggiunta, la personalizzazione centralizzata offre ulteriori sicurezze derivanti dal fatto che l'inizializzazione dei documenti e la loro personalizzazione avvengono in modalità sequenziale ed all'interno dello stesso edificio.
In tale logica, SSCE-PSE traccia tutte le operazioni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente sulla riservatezza delle informazioni e dei dati personali, per impedire l'emissione di documenti falsi e per individuare facilmente l'utilizzo fraudolento di documenti rubati e la contraffazione di documenti autentici.

5.4.1 La sicurezza degli accessi ai dati

Passando da un documento cartaceo ad uno di formato elettronico, SSCE-PSE che certifica, rendendola sicura, l'emissione del documento, mantiene una copia elettronica del permesso di soggiorno.
Ciò pone nella necessità, a fini di sicurezza e nel rispetto delle norme di legge, di consentire l'accesso e la visualizzazione dei cartellini elettronici ai soli soggetti autorizzati.
A tal fine, SSCE-PSE garantisce la tracciabilità di tutte le attività per ogni singolo documento consentendo di risalire, in qualsiasi momento, alle informazioni, nel rispetto delle attuale normativa, durante tutte le fasi di formazione, compilazione, attivazione, rilascio e rinnovo dei documenti.
Tutte le informazioni, verso gli utenti abilitati, vengono trasmesse cifrati a 128 bit in modalità "3 DES".
In tal modo pur migliorando e semplificando l'accesso ai dati agli Enti autorizzati, non sono minimamente modificati i livelli di autorizzazione.

5.4.2 Furto delle Carte

I rischi derivanti da furti e falsificazioni, con l'adozione del modello elettronico, sono notevolmente ridotti, principalmente in virtù della natura del supporto e delle garanzie di inalterabilità delle informazioni riportate all'interno del microprocessore.
Il controllo a vista del documento, inoltre, è assicurato dalle particolari modalità di personalizzazione grafiche che utilizzano la tecnica del laser engraving, per la stampa del supporto plastico.
Le due tecnologie concorrono a realizzare una personalizzazione immodificabile, garantendo il contenuto da qualsiasi attacco.
Gli eventuali interventi meccanici che modifichino strutturalmente o fisicamente il PSE sarebbero immediatamente visibili.
Relativamente al microchip, questi non permette - grazie alla sicurezza del suo stesso sistema operativo, di modificare o scrivere informazioni se non alla presenza di determinate autorizzazioni.
Inoltre tutte le informazioni sensibili, sul chip, sono garantite contro l'alterazione, perché "firmate" elettronicamente.

5.4.3 Controlli a vista

L'intero circuìto dì sicurezza attraverso l'adozione dell'architettura a centralizzazione virtuale consente di innalzare il livello di qualità dei controlli, c.d. a vista, effettuati dalle Forze di Polizia per verificare l'identità delle persone sottoposte ai controlli stessi grazie all'utilizzo di particolari tecniche di stampa del documento e di certificazione delle informazioni in esso contenute.
Le sicurezze adottate durante la fase di inizializzazione e formazione del documento, comprese le repliche dei dati nel supporto elettronico, lo rendono molto più affidabile del modello cartaceo.
Laddove nascesse l'esigenza di un approfondimento sulla autenticità del PSE, due sono le possibili soluzioni:
- Controllo dei dati memorizzati nel chip. La lettura delle informazioni nel microprocessore, comprese quelle firmate con la chiave privata del circuito di emissione, consente di verificare la autenticità delle informazioni o la loro eventuale alterazione, immediatamente evidenziabili in fase di lettura. - Controllo delle informazioni presso il SSCE-PSE. A differenza del passato oggi le Questure possono, collegandosi al SSCE-PSE, verificare, immediatamente se le informazioni in esso contenute corrispondono con quelle riportate nel documento.

5.4.4 Il servizio di validazione dei documenti

Presso il SSCE-PSE è presente un servizio telematico, che permette di controllare la validità dei documenti e stabilire se un PSE è interdetto, sconosciuto, oppure valido. Tale servizio è indispensabile per impedire l'operatività del PSE in caso di smarrimento, furto dello stesso o revoca del titolo.
Le procedure da seguire per l'interdizione della carta vengono descritte nel paragrafo 2.2.4.

10A00906

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2009.

Ricostituzione delle commissioni presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NOVARA

Visto l' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1065 del 31 ottobre 2001, con il quale sono stati ricostituiti il Comitato provinciale INPS e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale INPS;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, di seguito riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alle trattative e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella Provincia delle strutture organizzative.

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative sono risultate maggiormente rappresentative le Organizzazioni di seguito riportate:

a) per i lavoratori dipendenti C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e U.G.L.;

b) per i dirigenti d'azienda: C.I.D.A.;

c) per i datori di lavoro Confindustria, Confcommercio e Confagricoltura;

d) per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della Provincia;

Viste le designazioni delle Organizzazioni Sindacali interessate;

Decreta:

Il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, presso la locale sede dell'I.N.P.S., per la durata di 4 anni dalla data del presente decreto, è composto come segue:

1. Cardenas Carolina: in rappresentanza dei lavoratori;
2. Diotti Marisa: in rappresentanza dei lavoratori;
3. Manzini Roberto: in rappresentanza dei lavoratori;
4. Pellino Francesco: in rappresentanza dei lavoratori;
5. Carbonera Angelo: in rappresentanza dei lavoratori;
6. Manfredi Antonio: in rappresentanza dei lavoratori;
7. Del Piano Giorgio: in rappresentanza dei lavoratori;
8. Vittorio Franco: in rappresentanza dei lavoratori;
9. Giobergie Aldo: in rappresentanza dei lavoratori;
10. Zaccaria Carmelo S.: in rappresentanza dei lavoratori;
11. Rizza Guido: in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
12. Canazza Daniele: in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
13. Cesti Antonio: in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
14. Ricino Luca: in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
15. Bovio Maria Chiara: in rappresentanza degli artigiani;
16. Bellin Iva: in rappresentanza degli esercenti attività commerciale;
17. Ravizzotti Giuseppe: in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
18. Direttore della direzione provinciale del lavoro: in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
19. Direttore della ragioneria provinciale dello Stato: in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
20. Dirigente sede provinciale dell'INPS: in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Novara, 10 dicembre 2009

Il direttore provinciale: CASERTA

10A00870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2009.

Disposizioni relative agli Istituti di patronato e assistenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 152/2001, il quale ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l' individuazione dei criteri generali per la stipula di apposite convenzioni, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, per lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica;

Visto, inoltre, l'art. 10, comma 3, della legge n. 152/2001, il quale ha, altresì, demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la fissazione di modalità e criteri per la stipula di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati, per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della legge 3 agosto 2007, n. 123;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 febbraio 2000, n. 42;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare convenzioni per svolgere attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti delle pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni e con gli organismi comunitari ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Le predette convenzioni devono essere svolte senza scopo di lucro con rimborso delle spese effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge n. 152/2001.

2. Le attività di cui al precedente comma, prestate ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 152/2001, sono svolte a titolo gratuito.

Art. 2.

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono, altresì, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati ai sensi dell' art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le attività di cui al precedente comma sono espletate gratuitamente nei confronti dei lavoratori e sulla base di apposite tariffe emanate a norma del citato art. 10, comma 4, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati.

Art. 3.

1. Ogni convenzione deve individuare i soggetti interessati, i loro ruoli, le attività oggetto della convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese, anche attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le relative modalità di erogazione, i livelli di responsabilità e di garanzia nello svolgimento di tali attività.

2. Da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale le convenzioni sono sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti individuati e autorizzati, attraverso procure speciali, sulla base delle rispettive norme statutarie.

3. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese, da considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge 30 marzo 2001, n. 152, devono essere determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni che propongono la convenzione.

4. Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari devono essere stipulate nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

Non possono essere stipulate convenzioni per svolgere attività di informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni già regolate dal decreto 10 ottobre 2008, n. 193, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e relativi allegati.

Art. 4.

1. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a cura degli istituti di patronato e di assistenza sociale, alla competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, entro 30 giorni dalla data della stipula della convenzione stessa.

2. Con riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque ha il diritto di prenderne visione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Ministro: SACCONI

10A00823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 28 dell'8 marzo 2007, con il quale l'ing. Bruno Casamassa è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato, che dai dati contabili relativi alla relazione semestrale al 30 giugno 2009, si rileva una notevole riduzione dell'attivo consolidato, nonché una forte contrazione dell'utile d'esercizio che da € 376.089,61 al 30 giugno 2008, alla data del 30 giugno 2009 risulta sceso ad € 10.378,15;

Tenuto conto, che nel primo semestre 2009 si è, inoltre, riscontrata una consistente diminuzione del valore della produzione (pari ad € 2.166.671,19) rispetto a quanto iscritto in bilancio nel primo semestre 2008;

Considerato, che tali negativi risultati d'esercizio non possono non imputarsi all'attività gestionale posta in essere dall'Organo commissariale della procedura e che, pertanto, questa Amministrazione, si è determinata a revocare il Commissario liquidatore dall'incarico;

Considerato che, l'Amministrazione, titolare del potere di nomina, intende avvalersi della facoltà generale di ponderare la nomina di un Commissario liquidatore, con il quale instaurare un rapporto di natura fiduciaria, che possa assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della procedura liquidatoria;

Considerato che, in data 2 novembre 2009, con nota n. 121848 è stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Esaminate le considerazioni formulate dall'ing. Bruno Casamassa nella nota di controdeduzione del 12 novembre 2009, le quali non risultano soddisfacenti;

Rilevato, infatti, che la crisi economica italiana e mondiale ha provocato senz'altro contrazioni nel settore cerealicolo ed in generale nell'agricoltura italiana compressa da elevati costi di produzione e dalla concorrenza dei prodotti esteri ma che, comunque, non si è riscontrato in altri consorzi agrari una consistente diminuzione del valore della produzione, una notevole riduzione dell'attivo consolidato, nonché una forte contrazione dell'utile d'esercizio come nel caso del Consorzio agrario di Benevento;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a Commissario liquidatore dell'ing. Bruno Casamassa ed alla sua sostituzione;

Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Giacomo Papa;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Giacomo Papa delle professionalità tecniche ed amministrative, finalizzate, nello specifico, alla procedura di liquidazione e necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale così come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'ing. Bruno Casamassa è revocato dall'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Benevento.

L'avv. Giacomo Papa, nato a Benevento il 5 maggio 1973, domiciliato a Isernia, via Latina n. 12, è nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'ing. Bruno Casamassa.

Art. 2.

Per gli aspetti strategici della procedura il Commissario liquidatore si attiene alle direttive dell'Autorità di vigilanza.

Art. 3.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A00821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2009.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Susina di Dro» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Susina di Dro», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 9888 del 26 giugno 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la Cooperativa agricola Valli del Sarca - Garda Trentino Soc. coop. Agricola con sede in Dro, ha indicato per il controllo sulla denominazione «Susina di Dro» la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trento;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Susina di Dro» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, via SS Trinità n. 24, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Susina di Dro».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Susina di Dro», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Susina di Dro», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Susina di Dro» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Susina di Dro» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento immette nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Susina di Dro» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

10A00822

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del DOCUP obiettivo 2 della regione Abruzzo. Programmazione 2000/2006. (Deliberazione n. 116/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

VISTA la propria delibera 6 agosto 1999, n. 141 (G.U. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

VISTA la propria delibera 4 agosto 2000, n. 95 (G.U. 258/2000), concernente l'"Approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree del Centro-Nord (obiettivo 2), periodo 2000/2006", la quale prevede tra l'altro che, per le misure a gestione regionale nell'ambito dei Documenti unici di programmazione (Docup), la copertura della quota nazionale pubblica di cofinanziamento sia assicurata, per il 70 per cento, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 mentre, per il restante 30%, sia posta a carico delle disponibilità delle Regioni e Province Autonome, e/o degli Enti locali titolari delle azioni in esse previste;

VISTA la decisione della Commissione delle comunità europee n. C(2004)3960 dell'8 ottobre 2004 che modifica la decisione C(2001)2120 del 12 settembre 2001 recante l'approvazione del Documento unico di programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nella regione Abruzzo interessata dall'obiettivo 2 per il periodo 2000/2006 in Italia;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Abruzzo - a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - ha rappresentato al Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di misure straordinarie di sostegno in favore della regione medesima mediante il trasferimento, a carico dello Stato, dell'onere di cofinanziamento regionale del citato Docup della regione Abruzzo, obiettivo 2, FESR, per il periodo 2000/2006;

VISTA la nota n. 107637 del 5 novembre 2009 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere l'esigenza di assicurare alla regione Abruzzo misure

straordinarie di sostegno, propone che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assuma a proprio carico l'ultima annualità di cofinanziamento regionale relativa all'anno 2006, ad integrazione della quota di cofinanziamento statale a suo tempo assegnata in favore del Docup obiettivo 2 della regione Abruzzo;

RITENUTO di dover condividere tale proposta al fine di sostenere l'economia del territorio regionale gravemente colpita dai richiamati eventi sismici mediante l'integrazione del cofinanziamento statale relativa all'ultima annualità (16,1 milioni di euro) del Docup obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è autorizzato l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, diretto a reintegrare la quota di competenza della regione Abruzzo relativa all'annualità 2006 del DOCUP Obiettivo 2, programmazione 2000/2006.

2. L'assegnazione della predetta quota aggiuntiva di cofinanziamento statale, a carico del predetto Fondo di rotazione, viene effettuata mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 45

10A00877

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2009.

Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007-2008-2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti Terminating e Trunk, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2009. (Deliberazione n. 81/09/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 304/03/CONS, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;

VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate *Retail* e *Wholesale* formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2004;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.208 del 07 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Suppl. Ordinario n.181;

VISTA la delibera n. 598/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 42/08/CIR, ha ripubblicato in data 30 luglio 2008 la propria Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato in data 30 ottobre 2008 la propria Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per l'anno 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 42/08/CIR, ha ripubblicato in data 30 luglio 2008 la propria Offerta di Riferimento relativa ai collegamenti diretti *wholesale* per l'anno 2008;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS, ed ai sensi della

delibera n. 42/08/CIR (cfr. punto 53) la propria Offerta di Riferimento relativa ai collegamenti diretti *wholesale* per l'anno 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, ai sensi della delibera n. 42/08/CIR (cfr. punto 53), in data 31 ottobre 2008, la propria Offerta di Riferimento relativa ai circuiti parziali per l'anno 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more del processo di migrazione al "nuovo quadro", ha mantenuto in vigore per il 2009, ai sensi della delibera n. 42/08/CIR (punto 53), l'offerta concernente il listino di interconnessione di cui all'Offerta di Riferimento di interconnessione del 27 settembre 2006;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 3, della delibera n. 42/08/CIR prevede che l'Autorità avvii il procedimento di definizione della migrazione tecnica/amministrativa al nuovo quadro e di valutazione dell'Offerta di Riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativa ai circuiti *trunk* e *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, per il 2007 e 2008;

VISTA la comunicazione, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2009, con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio di "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2009 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale)";

CONSIDERATO che al fine di valutare le condizioni economiche dei servizi afferenti ai mercati 13 e 14 per il 2009 è opportuno verificare preventivamente la corretta applicazione del meccanismo di *network cap*, di cui alla delibera n. 45/06/CONS, per gli anni 2007 e 2008;

RITENUTO opportuno, alla luce dei vantaggi economici offerti, per gli Operatori interconnessi, dai servizi del nuovo quadro (relativo ai mercati 13 e 14) ed al fine di fornire rapidamente, come richiesto dagli Operatori, un quadro certo di regole per la migrazione al nuovo quadro regolamentare, approvare nell'ambito del presente procedimento anche le Offerte di Riferimento dei servizi relativi ai mercati 13 e 14 per gli anni 2007 e 2008, nonché definire le regole per la migrazione tecnica/amministrativa al nuovo quadro;

VISTI i contributi pervenuti all'Autorità, nell'ambito del suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati;

SENTITE le società BT ITALIA, COLT, TISCALI, VERIZON BUSINESS, WIND, EUTELIA, FASTWEB, TELECOM ITALIA;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le osservazioni degli Operatori

1. In via preliminare alcuni Operatori hanno chiesto all'Autorità una verifica del rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* previsti dalla normativa vigente, per gli anni 2007 e 2008, relativamente ai servizi afferenti ai mercati 13 e 14.

2. In considerazione del fatto che il meccanismo di *network cap* è terminato nel 2008, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS e nelle more della conclusione della seconda analisi di mercato avviata con delibera n. 184/08/CONS, alcuni Operatori hanno chiesto all'Autorità un intervento volto ad una riduzione per l'anno 2009, in linea con il *trend* previsto dal *network cap* per il 2008, delle condizioni economiche dell'offerta relativa ai mercati 13 e 14.

3. Ciò premesso, gli Operatori, con riferimento ai flussi di interconnessione regionali e locali di cui ai paniere C e D, previsti all'art. 13 della delibera n. 45/06/CONS, rilevano che:
    - nel passaggio dal 2006 al 2007 Telecom Italia ha applicato una riduzione generalizzata su tutte le voci di prezzo pari al -7,6%;
    - nel passaggio dal 2007 al 2008 Telecom Italia ha applicato una riduzione generalizzata su tutte le voci di prezzo pari al -7,9%;
    - nel passaggio dal 2008 al 2009 Telecom Italia non ha apportato alcuna variazione dei prezzi.

    Sul punto si richiede che le riduzioni previste per il 2008 siano applicate anche per il 2009.

4. Alcuni Operatori segnalano, per quanto riguarda i flussi di interconnessione in ambito regionale a 2 Mbps, che per distanze inferiori a 150 km le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2009 relativa ai mercati 13 e 14 sono in alcuni casi peggiorative rispetto a quanto previsto, ed attualmente vigente, nell'OIR 2006 del 27 settembre 2006.

5. Con riferimento ai flussi di interconnessione a 155 Mbps, gli Operatori rilevano che l'Offerta relativa ai mercati 13 e 14 per il 2009 (sia di tipo regionale che locale) è conveniente, rispetto al servizio di interconnessione del vecchio quadro, solo per distanze superiori a 7,5 Km. Tale aspetto penalizzerebbe gli OLO con una presenza più capillare sul territorio i quali dispongono, mediamente, di circuiti di lunghezza

tale che il beneficio derivante dall'applicazione della nuova offerta potrebbe risultare del tutto trascurabile.

6. Con riferimento ai circuiti *Terminating*, di cui al paniere A, gli Operatori rilevano quanto segue:
    - o nel passaggio dal 2006 al 2007 Telecom Italia ha applicato una riduzione generalizzata su tutte le voci di prezzo pari al -7,6%;
    - o nel passaggio dal 2007 al 2008 Telecom Italia ha applicato una riduzione generalizzata su tutte le voci di prezzo pari al -7,9%;
    - o nel passaggio dal 2008 al 2009 Telecom Italia ha applicato una riduzione pari al -9,6% solo per la componente di trasporto, mentre la componente d'accesso è rimasta invariata rispetto al 2008.

   Sul punto, si richiede che le riduzioni previste per il 2009 da parte di Telecom Italia per la parte relativa al trasporto siano applicate anche alla componente d'accesso dei circuiti *terminating*.

7. Con riferimento ai circuiti *Trunk*, di cui al paniere B, gli Operatori rilevano che:
    - o Nell'arco temporale intercorso tra il 2006 ed il 2008 Telecom Italia non ha variato i relativi prezzi;
    - o nel passaggio dal 2008 al 2009 Telecom Italia ha applicato una riduzione generalizzata su tutte le voci di prezzo dei circuiti *trunk* pari a circa il -9,6%.

   Sul punto, si richiede una verifica da parte dell'Autorità circa la riduzione proposta da Telecom Italia.

8. Per quanto concerne le offerte di riferimento relative al vecchio quadro regolamentare (collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali) per l'anno 2009, gli Operatori oltre a richiedere all'Autorità una verifica dei costi sottostanti, auspicano una riduzione dei prezzi in linea con quanto stabilito dal *network cap* per l'anno 2008, al fine di trasferire agli Operatori, così come sancito dalla delibera n. 45/06/CONS, i guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia.

9. Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia ha introdotto in Offerta di Riferimento oltre al contributo di Intervento a vuoto per segnalazione di disservizio del circuito (di cui alla Tabella 40, pag. 45 del documento relativo agli SLA) anche un contributo di Intervento a vuoto per segnalazione di degrado del circuito (di cui alla tabella 41, pag. 46 del documento relativo agli SLA). A riguardo, gli Operatori richiedono un intervento dell'Autorità volto ad una sostanziale riduzione delle suddette condizioni economiche in linea con quanto previsto con delibera n. 14/09/CIR relativamente all'offerta ULL. Si richiede inoltre l'annullamento del

contributo relativo agli interventi a vuoto per degradi trasmissivi, nella misura in cui a tale evento non è associato alcuno SLA e penale.

Le osservazioni di Telecom Italia

10. Telecom Italia rappresenta che le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2009 relativa ai mercati 13 e 14, nelle more delle nuove analisi di mercato ed in virtù del fatto che il periodo di applicazione del network cap si è concluso nel 2008, sono state formulate applicando ai prezzi 2008 (di cui all'offerta del 30 luglio 2008) la variazione media dei costi dei servizi trasmissivi effettivamente venduti (ovvero collegamenti diretti *wholesale*) che la stessa ha registrato tra gli esercizi 2006 (consuntivo) e 2007 (preconsuntivo). Telecom Italia ritiene che tale approccio sia giustificato dalle seguenti ragioni:
    - In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 13 della delibera n. 45/06/CONS, i canoni relativi ai servizi di cui all'art. 4 della stessa delibera, sono stati definiti per gli anni 2006, 2007 e 2008, attraverso il meccanismo del *Network Cap*. Tuttavia, Telecom Italia evidenzia che, ad oggi, la migrazione dal vecchio quadro (Collegamenti Diretti *Wholesale*, Circuiti Parziali) al nuovo quadro (*Trunk* e *Terminating*) non è ancora avvenuta e ciò ha comportato che, per i suddetti anni, l'applicazione del *Network Cap* si sia tradotta in una riduzione dei prezzi per servizi di fatto a volume nullo;
    - La stessa Autorità al punto 53 della delibera n. 42/08/CIR ha ritenuto che: "*nelle more del processo di migrazione al "nuovo quadro" che si estenderà anche al 2009, Telecom Italia debba mantenere in vigore, per il 2009, le offerte di servizi trasmissivi a capacità dedicata del "vecchio quadro*" *(circuiti parziali, infrastruttura trasmissiva di interconnessione e collegamenti diretti wholesale) con condizioni economiche che verranno valutate dall'Autorità*".

Considerazioni dell'Autorità

Il quadro regolamentare

11. La delibera n. 45/06/CONS disciplina il periodo transitorio che va dalla pubblicazione della delibera medesima fino al completamento del processo di migrazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura di servizi intermedi a capacità trasmissiva dedicata e servizi accessori, dal "vecchio quadro"[1] verso gli analoghi servizi definiti nel "nuovo quadro".

[1] Collegamenti diretti *wholesale*, per l'acquisto di capacità trasmissiva tra Point Of Presence -PoP- degli Operatori; circuiti parziali, per l'acquisto di capacità dedicata dal PoP alla sede d'utente in ambito

12. Con riferimento al periodo transitorio richiamato al punto precedente, l'art. 15, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS prevede che Telecom Italia pubblichi, e mantenga in vigore nelle more della migrazione al nuovo quadro, le condizioni tecniche ed economiche dei collegamenti diretti *wholesale* per ogni distanza chilometrica e capacità trasmissiva di cui alla delibera n. 440/03/CONS.

13. L'art. 15, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS prescrive che "*I prezzi dei circuiti diretti wholesale che rientrano nei segmenti terminating fino a 155 Mbps sono ridotti di una percentuale calcolata sulla base delle efficienze conseguite nell'offerta dei circuiti diretti wholesale nell'esercizio contabile 2004 e degli obblighi di orientamento al costo in capo ai servizi inclusi nel mercato n. 13*".

14. L'art.16, comma 4, della delibera n. 45/06/CONS prevede che la migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti *wholesale*, ai segmenti *terminating* e *trunk*, di cui all'art. 15 della stessa delibera, si concluda entro 15 mesi dall'approvazione della relativa Offerta di Riferimento 2006 da parte dell'Autorità.

15. Ai sensi dell'art.15 della delibera n. 45/06/CONS Telecom Italia ha pubblicato, il 30 marzo 2006, il 30 luglio 2008 ed il 31 ottobre 2008, per i diversi anni di riferimento, l'offerta dei collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali, consentendo agli Operatori di continuare ad utilizzare l'offerta dei servizi di trasporto dedicato in vigore, in attesa che il processo di migrazione, di cui alla predetta delibera, verso i segmenti *trunk* e *terminating* venisse completato.

16. Telecom Italia, in ottemperanza all'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha, inoltre, pubblicato le offerte di riferimento per i Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale per gli anni 2007 (pubblicata il 31 ottobre 2006) e 2008 (pubblicata il 30 ottobre 2007) e 2009 (pubblicata il 30 ottobre 2008).

17. Ai sensi della delibera n. 45/06/CONS[2], nelle more della migrazione ai servizi definiti dal nuovo quadro normativo (*trunk* e *terminating*), da avviare a partire dall'approvazione dell'offerta di riferimento 2006 relativa ai mercati 13 e 14, restano in vigore, dal 2006, le condizioni economiche dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione, contenute nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 2 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

---

distrettuale; collegamenti trasmissivi/raccordi di centrale, per il collegamento del PoP al nodo di consegna di Telecom Italia.

[2] L'art.15, comma 3, riporta che "a partire dall'offerta di riferimento 2006 e fino al completamento della procedura di migrazione di cui al presente articolo, i prezzi dei circuiti parziali sono fissati ai valori approvati nell'offerta di riferimento 2005 di cui alla delibera n. 1/05/CIR." La delibera n. 19/06/CIR ha successivamente disposto le suddette condizioni per l'OIR 2006.

18. Si richiama che il punto 53 della delibera n. 42/08/CIR prevede che, nelle more del processo di migrazione al “nuovo quadro” che si estenderà anche al 2009, Telecom Italia debba mantenere in vigore, per il 2009, le offerte di servizi trasmissivi a capacità dedicata del “vecchio quadro” (circuiti parziali, infrastruttura trasmissiva di interconnessione, e collegamenti diretti *wholesale*) con condizioni economiche che verranno valutate dall’Autorità.

19. La valutazione dell’Offerta di Riferimento relativa ai servizi del vecchio quadro regolamentare è effettuata ai sensi di quanto previsto all’art.15, comma 2 e 3, della delibera n. 45/06/CONS ove è previsto l’orientamento al costo per i Collegamenti Diretti *wholesale*.

20. La valutazione dei servizi relativi al nuovo quadro regolamentare (MK 13-14) è svolta ai sensi del generale obbligo di orientamento al costo, di cui all’art. 9 della delibera n. 45/06/CONS. Nello specifico, per il periodo 2006-2008, l’orientamento al costo è declinato tramite un vincolo di *network cap*, ai sensi dell’art.13 della delibera succitata. Per l’anno 2009, essendo concluso il periodo di vigenza del *network cap*, la valutazione dei prezzi dei servizi in oggetto è effettuata sulla base del generale obbligo di orientamento al costo.

21. Con riferimento all’utilizzo del meccanismo di *network cap*, nelle more del compimento del processo di migrazione ai servizi del nuovo quadro, si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della delibera n. 45/06/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell’anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Verifiche del rispetto del network cap per gli anni 2007 e 2008

22. L’Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per gli anni 2007 e 2008, dei servizi afferenti all’Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14, e soggetti al meccanismo di controllo del *network cap*, di cui all’art. 13, comma 1, della delibera n. 45/06/CONS. Nello specifico Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell’art. 13, comma 13, della delibera n. 45/06/CONS, ad applicare, per il 2007 ed il 2008, al valore nominale dei panieri, di cui all’art. 13, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X:

- Paniere A): IPC – 9,6 %;
  - Sottopaniere A2): IPC + 0%;
- Paniere B): IPC + 0 %;
- Paniere C): IPC – 9,6 %;
- Paniere D): IPC – 9,6%;

- Paniere E): IPC – IPC.

Ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2007, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della delibera n. 45/06/CONS, il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2006) e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2007). Analogamente, ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2008, il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2007) e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2008).

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della delibera n. 45/06/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Le quantità di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della delibera n. 45/06/CONS, sono, ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006, ed, ai fini dell'approvazione per l'anno 2008, quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 – 30 giugno 2007. Suddette quantità (a valor nullo nella maggior parte dei casi per via della migrazione non ancora avvenuta) sono state comunicate da Telecom Italia all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 10, della delibera n. 45/06/CONS, nell'ambito del presente procedimento.

Il valore IPC, ai sensi dell'art. 13 comma 6 e 8 della delibera n. 45/06/CONS, rappresenta la variazione percentuale media su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a cui si riferiscono le quantità di riferimento.

L'Autorità ha pertanto utilizzato, ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2007, un valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 2,0%, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del periodo di riferimento (luglio 2005- giugno 2006) dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. Analogamente, ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2008, l'Autorità ha utilizzato un valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 1,7%, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del periodo di riferimento (luglio 2006- giugno 2007) dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'applicazione di quanto sopra richiamato, ai prezzi proposti da Telecom Italia nelle corrispettive offerte di riferimento, ha consentito di accertare il rispetto dei

vincoli di *network cap* per gli anni 2007 e 2008 imposti dalla delibera n. 45/06/CONS (art. 13, comma 13) e di seguito indicati:

2007

- Paniere A): IPC – 9,6 %; (IPC=2,0%)
  - Sottopaniere A2): IPC -9,6%;
- Paniere B): IPC -IPC;
- Paniere C): IPC – 9,6 %;
- Paniere D): IPC – 9,6%;
- Paniere E): IPC – IPC.

2008

- Paniere A): IPC – 9,6 %; (IPC=1,7%)
  - Sottopaniere A2): IPC -9,6%;
- Paniere B): IPC -IPC;
- Paniere C): IPC – 9,6 %;
- Paniere D): IPC – 9,6%;
- Paniere E): IPC – IPC.

Valutazione delle condizioni economiche dei servizi afferenti ai mercati 13 e 14 per l'anno 2009

23. L'Autorità, in via preliminare, richiama che con delibera n. 42/08/CIR, sulla base delle evidenze contabili 2004-2005, ha rivalutato le condizioni economiche per l'anno 2006 concernenti i servizi di cui ai mercati 13 e 14. Suddette condizioni economiche costituiscono i prezzi iniziali del meccanismo di *network cap* ai quali applicare la riduzione percentuale di tipo IPC – X, prevista dalla delibera n. 45/06/CONS, per gli anni 2007 e 2008.

24. In considerazione della conclusione nel 2008 del periodo di applicazione del *network cap*, di cui all'art. 13 della delibera n. 45/06/CONS, e della vigenza del generale obbligo di orientamento al costo di cui all'art. 9 della stessa delibera, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire, al fine di poter effettuare le valutazioni di competenza, le evidenze contabili per ciascun servizio a listino (dettagliate in costi operativi, costo del capitale e volumi) utilizzate per la determinazione dei prezzi dei servizi di cui all'offerta 2009 in oggetto.

25. Come sopra evidenziato, Telecom Italia ha determinato i prezzi dell'Offerta di Riferimento 2009 a partire dai corrispettivi prezzi 2008 applicando ad essi la variazione media dei costi dei CDN, desunti dalle contabilità regolatorie relative al 2006 ed al 2007 (sebbene quest'ultimi dati fossero di preconsuntivo). Ciò ha comportato, secondo le valutazioni effettuate da Telecom Italia, per la componente

di trasporto dei circuiti *terminating* e *trunk,* una riduzione del 9,6%, mentre i prezzi dell'accesso dei circuiti *terminating* e dei flussi di interconnessione regionale e locale (sia per la componente d'accesso che di trasporto) sono rimasti invariati rispetto ai prezzi 2008.

26. Ciò premesso, l'Autorità ritiene, alla luce della conclusione nel 2008 del periodo di *network cap* e dell'obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 45/06/CONS, che l'Offerta di Riferimento *trunk* e *terminating* 2009 debba essere valutata principalmente sulla base dei dati contabili di consuntivo 2007, per i quali la Mazars & Guerard S.p.A. ha consegnato, in data 21 settembre 2009, la propria relazione attestante la conformità del sistema di separazione contabile, predisposto da Telecom Italia, ai criteri previsti dalle delibere dell'Autorità e dalla normativa di settore applicabile. L'Autorità ritiene altresì opportuno utilizzare i dati contabili 2006 al fine di tener conto degli andamenti dei costi e dei volumi nel periodo 2006-2007.

27. Pertanto, l'Autorità, effettuate le verifiche di competenza, ritiene alla luce dei *trend* di costo 2006 – 2007 di consuntivo e tenuto conto della riduzione dei prezzi al 2008 derivante dal meccanismo di *network cap,* che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2009 relativa ai mercati 13 e 14, apportando, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 (di cui all'Offerta di Riferimento del 30 ottobre 2008), le riduzioni di seguito riportate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei circuiti *Terminating* (di cui alla tabella 3 dell'Offerta di Riferimento 2009): 4% (per tutte le velocità trasmissive);

⇒ Canone mensile di trasporto dei circuiti *Terminating* (di cui alla tabella 3 dell'Offerta di Riferimento 2009): 2% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km);

⇒ Canone mensile di trasporto dei *Circuiti Trunk* (di cui alla tabella 5 dell'Offerta di Riferimento 2009): 2% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km);

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2009) e Locali (tabella 7 dell'Offerta di Riferimento 2009):

   i. 2 Mbit/s: 5 %;
   ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: 10% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2009) e Locali (tabella 7 dell'Offerta di Riferimento 2009):

i. 2 Mbit/s: 3 % (per tutte le quote fisse e a km);
ii. 34 Mbit/s: 5 % (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste);
iii. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: 6% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

Valutazione delle condizioni economiche dei servizi afferenti al vecchio quadro regolamentare (circuiti diretti wholesale, circuiti parziali ed infrastruttura trasmissiva di interconnessione) per l'anno 2009

28. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro (CDN *wholesale* e circuiti parziali e infrastruttura trasmissiva di Interconnessione) si richiama quanto previsto nella delibera n. 42/08/CIR (punto 53): "*L'Autorità ritiene, infine, che, nelle more del processo di migrazione al "nuovo quadro" che si estenderà anche al 2009, Telecom Italia debba mantenere in vigore, per il 2009, le offerte di servizi trasmissivi a capacità dedicata del "vecchio quadro" (circuiti parziali, infrastruttura trasmissiva di interconnessione, e collegamenti diretti wholesale) con condizioni economiche che verranno valutate dall'Autorità"*.

29. In particolare si rileva che Telecom Italia, in relazione all'offerta 2009 dei CDN *wholesale,* ha apportato, rispetto al 2008 (offerta del 30 luglio 2008), una riduzione media del 7% circa per la componente di trasporto; la componente d'accesso dei CDN è invece rimasta invariata rispetto al 2008. I circuiti parziali hanno altresì registrato per il 2009 una riduzione media del 9,6% rispetto al 2008. Infine, per quanto concerne i flussi di interconnessione, Telecom Italia ha mantenuto in vigore per il 2009 le condizioni d'offerta di cui all'OIR del 27 settembre 2006, valide anche per il 2008 ai sensi della delibera n. 42/08/CIR (art. 1, comma 4).

30. L'Autorità, ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, della delibera n. 45/06/CONS ritiene, alla luce delle evidenze contabili 2007, di approvare quanto proposto da Telecom Italia relativamente ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro (CDN *wholesale*, circuiti parziali e infrastruttura trasmissiva di Interconnessione) per l'anno 2009.

31. Al fine di una visione complessiva degli effetti economici del passaggio dal vecchio al nuovo quadro regolamentare si riporta nel seguito un confronto tra i costi sostenuti dagli Operatori, per i collegamenti a capacità dedicata, nell'ambito del vecchio quadro ed i corrispondenti costi sostenuti in applicazione delle

condizioni economiche del nuovo quadro, come modificate dal presente provvedimento.

32. In particolare, nella tabella seguente è mostrato un confronto, a parità di distanza chilometrica, tra i costi dei circuiti *terminating* (escluso il flusso di interconnessione) e quelli relativi ai circuiti parziali.

Terminating (Agcom 2009) vs Circuiti parziali (OR 2009 31.10.2008)	2 Km		5 Km		8 Km		10 Km	
	circuito parziale(1)	terminating	circuito parziale(1)	terminating	circuito parziale(1)	terminating	cuito parziale	terminating
2 Mbit/s	377,88	171,29	377,88	281,57	550,59	341,86	550,59	413,42
34 Mbit/s	2.457,17	1.290,23	2.457,17	2.279,75	3.560,47	2.541,73	3.560,47	3.024,21
155 Mbit/s	6.660,89	3.708,80	6.660,89	5.580,44	9.177,33	7.150,48	9.177,33	10.917,56

(1) contributo una tantum spalmato su 12 mesi

33. Nella tabella seguente è mostrato un confronto tra i costi dei circuiti *trunk,* così come modificati con il presente provvedimento, e la componente di trasporto dei CDN *wholesale* a parità di distanza chilometrica.

Trunk (Agcom 2009) vs Trasporto CDN (OR 2009)	30 Km		60 Km		300 Km		400 Km	
	CDN - trasporto	trunk	CDN - trasporto	trunk	CDN - trasporto	trunk	DN - trasport	trunk
2 Mbit/s	725,10	553,60	1.450,20	1.107,20	2.187,00	1.993,91	2.251,00	2.008,61
34 Mbit/s	3.700,50	4.420,58	7.401,00	8.841,17	12.313,80	14.709,41	12.869,80	14.876,01
155 Mbit/s	10.354,20	9.965,13	20.708,40	19.930,26	33.687,60	35.888,58	35.383,60	36.160,04

34. La tabella seguente riporta, per varie fasce chilometriche, un confronto tra i costi (€/mese) di interconnessione vigenti (OIR 2006 del 27 settembre 2006), quelli derivanti dall'applicazione dell'Offerta di Riferimento (del 30 ottobre 2008) relativa al nuovo quadro, proposta da Telecom Italia per il 2009, ed i costi che deriverebbero applicando i prezzi rivisti dall'Autorità nel presente provvedimento.

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI	3 Km			5 Km			7 Km			15 Km		
	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2009(2)	Revisione Agcom	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2009(2)	Revisione Agcom	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2009(2)	Revisione Agcom	OIR 2006(1)	Mk 13 e 14 2009(2)	Revisione Agcom
Trasporto 2 Mbit/s	59,66	60,36	58,55	99,43	100,60	97,58	139,20	140,84	136,61	298,29	301,80	292,75
Trasporto 34 Mbit/s	580,83	270,00	256,50	968,05	450,00	427,50	1.355,26	630,00	598,50	2.904,14	1.350,00	1.282,50
Trasporto 155 Mbit/s	1.585,26	1.020,03	958,83	2.642,10	1.700,05	1.598,05	3.698,93	2.380,07	2.237,27	7.926,29	5.100,15	4.794,14
Accesso 2 Mbit/s	55,94	47,08	44,73	55,94	47,08	44,73	55,94	47,08	44,73	55,94	47,08	44,73
Accesso 34 Mbit/s	61,76	475,00	427,50	61,76	475,00	427,50	61,76	475,00	427,50	61,76	475,00	427,50
Accesso 155 Mbit/s	185,50	1.025,99	923,39	185,50	1.025,99	923,39	185,50	1.025,99	923,39	185,50	1.025,99	923,39
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	115,60	107,44	103,28	155,37	147,68	142,31	195,15	187,92	181,34	354,23	348,88	337,47
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	642,59	745,00	684,00	1.029,81	925,00	855,00	1.417,03	1.105,00	1.026,00	2.965,90	1.825,00	1.710,00
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	1.770,75	2.046,02	1.882,22	2.827,59	2.726,04	2.521,44	3.884,43	3.406,06	3.160,66	8.111,78	6.126,14	5.717,53

(1) OIR 2006 del 27.09.2006 - l'accesso include anche l'installazione su 12 mesi

(2) OR 2009 del 30 ottobre 2008

Interventi a vuoto e gestione dei degradi

35. In via preliminare si richiama quanto previsto dall'Offerta di Riferimento 2009 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo agli SLA) in merito agli interventi a vuoto per attività di *provisioning*:

"Nei casi in cui durante la fase realizzativa del circuito, per cause riconducibili all'Operatore o ad un suo rappresentante/cliente, si verifichino (presso una qualsiasi delle sedi afferenti il circuito) degli interventi a vuoto da parte del personale incaricato Telecom Italia, sarà addebitato all'Operatore un importo pari a 209,43 Euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti. Quanto sopra verrà applicato anche in caso di segnalazione, da parte dell'Operatore, di un guasto in prima attivazione che veda attribuito il malfunzionamento del circuito a cause non imputabili a Telecom Italia".

Con riferimento agli intervento a vuoto per *assurance* (sez. 10.3.2) Telecom Italia riporta altresì:

"A fronte di una segnalazione di malfunzionamento da parte dell'Operatore, TI svolge le seguenti attività:

- *gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore verso TI;*

- *verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione.*

La verifica tecnica può dare luogo a:

a. presenza di malfunzionamento su rete TI: il reclamo viene gestito nell'ambito delle procedure di Assurance definite nel "Manuale delle procedure di Telecom Italia 2009: Servizi trasmissivi a capacità dedicata";

b. assenza di malfunzionamento su rete TI, ma presenza di malfunzionamento indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente finale o da un'errata configurazione o da un malfunzionamento generico della rete dell'Operatore interconnesso: TI interviene, laddove possibile, per ripristinare il servizio, addebitando comunque all'Operatore l'intervento come un intervento a vuoto;

c. assenza di malfunzionamento: il reclamo è addebitato all'Operatore come un intervento a vuoto.

Per gli interventi a vuoto, di cui ai casi b) e c), dovuti a disservizi trasmissivi o a degradi trasmissivi, sono previsti gli importi riportati rispettivamente nella Tabella 40 e nella Tabella 41, a ristoro dei costi sostenuti per le attività amministrative, tecniche (analisi/diagnosi/collaudo finale) e manutentive che TI effettua per la chiusura della segnalazione di malfunzionamento".

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso T.I.	15,24
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	23,14
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	171,05
Totale	**209,43**

Tabella 40: Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso T.I.	46,22
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	92,45
Intervento manutentivo su rete Operatore	277,34
Totale	**416,01**

Tabella 41: Interventi a vuoto per degradi trasmissivi

36. Con riferimento a quanto previsto dall'Offerta di Riferimento 2009 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo agli SLA) in merito agli interventi a vuoto per attività di *provisioning,* l'Autorità ritiene l'importo proposto da Telecom Italia non proporzionato, in media, alle attività che devono essere svolte dall'Operatore di accesso. Nello specifico si ritiene che, in assenza di specifiche attività di analisi/diagnosi e manutentive, Telecom Italia vada remunerata dei costi relativi all'invio di personale incaricato Telecom Italia, presso la sede di competenza, per lo svolgimento delle attività di *provisioning*, successivamente non svolte per cause non imputabili a Telecom Italia stessa. Si ritiene che un ragionevole importo sia stimabile in 84,57 Euro, pari alla somma della attività di "gestione della richiesta" (15,24 Euro) e del tempo medio di spostamento del tecnico incaricato Telecom Italia (69,33 Euro, corrispondenti a una media di 1,5 ore lavorative, sulla base di un costo orario della manodopera di 46,22 euro, come approvato con delibera n. 14/09/CIR).

37. Analogamente, con riferimento a quanto previsto da Telecom Italia in caso di segnalazione, da parte dell'Operatore, di un "guasto in prima attivazione che veda attribuito il malfunzionamento del circuito a cause non imputabili a Telecom Italia" e con riferimento agli interventi a vuoto per "disservizi trasmissivi", l'Autorità ritiene l'importo richiesto da Telecom Italia non proporzionato, nella media, all'entità dell'intervento richiesto. L'Autorità ha, pertanto, effettuato una rivalutazione dei tempi necessari alle attività suddette sulla base di un principio di efficienza e ragionevolezza. In particolare la valorizzazione economica delle tempistiche individuate, sulla base di un costo orario della manodopera di 46,22 euro, ha condotto alla valutazione dei seguenti costi:

- Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia: 15,24 €;

- Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione: 23,14 €;

- Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore: 92,44 € (corrispondenti ad una media di 2 ore di intervento);

- Costo totale delle attività di cui sopra: 130,82 Euro.

38. L'Autorità ritiene, sulla base di analoghe valutazioni, che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche di cui alla tabella 41 (interventi a vuoto per "degradi trasmissivi") prevedendo un costo complessivo pari a 177,04 Euro, distribuito come segue:

    - Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia: 15,24 €;

    - Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione: 23,14 €;

    - Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore: 138,66 € (corrispondenti ad una media di tre ore di intervento).

39. L'Autorità ritiene, in conclusione, che Telecom Italia debba riformulare i prezzi degli interventi a vuoto per "segnalazione di guasto in prima attivazione", "disservizi trasmissivi (tabella 40)", "degradi trasmissivi (tabella 41)" e per attività di *provisioning* (sez. 10.3.1, pag. 44 del documento relativo agli SLA) secondo quanto di seguito riportato:

    - "Interventi a vuoto per *provisioning*": 84,57 Euro;

    - "Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi" e per "segnalazione di guasto in prima attivazione": 130,82 Euro;
    - "Interventi a vuoto per degradi trasmissivi": 177,04 Euro.

    Analogamente, per il 2010, Telecom Italia dovrà riformulare i prezzi dei predetti servizi utilizzando le tempistiche di intervento sopra indicate.

40. In merito alla gestione dei *degradi*, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010, proponga SLA e relative penali, allineate a quelle relative ai "Tempi di ripristino" di cui all'Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per l'anno 2009, come approvata con il presente provvedimento.

II. MIGRAZIONE, TEMPISTICHE E DECORRENZA DELLE CONDIZIONI TECNICO/ECONOMICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA AI MERCATI 13 E 14

41. Alcuni Operatori, in linea con quanto già previsto dall'Autorità al punto 53 della delibera n. 42/08/CIR, chiedono che Telecom Italia mantenga in vigore per il 2009 ed in generale fino al completamento della migrazione, le offerte relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del "vecchio quadro" (circuiti parziali, infrastruttura trasmissiva di interconnessione, e collegamenti diretti *wholesale*).

42. Con particolare riferimento all'implementazione del processo di migrazione, gli Operatori hanno rappresentato quanto segue.

Migrazione dei circuiti esistenti alla nuova offerta relativa ai mercati 13 e 14

Le osservazioni degli Operatori

43. Alcuni Operatori ritengono che la migrazione, dal vecchio al nuovo quadro regolamentare, di un circuito esistente debba avvenire senza nessun onere per l'Operatore e con continuità di servizio durante tutta la fase della migrazione (anche in caso di modifica del punto di consegna del circuito). A supporto di quanto richiesto gli Operatori richiamano quanto previsto dall'Autorità nell'allegato A alla delibera n. 45/06/CONS:

    punto 330: "*La migrazione dei circuiti preesistenti (circuiti parziali, linee affittate all'ingrosso e flussi di interconnessione di lunga distanza) in circuiti di interconnessione interni ai bacini trasmissivi regionali, in segmenti terminali e in segmenti trunk avviene in via amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti…*".

    punto 358: "*In merito al tema della migrazione degli attuali servizi nelle nuove configurazioni, l'Autorità ribadisce che gli oneri contrattuali legati alla cessazione dei circuiti parziali e linee affittate wholesale nell'ambito del passaggio alle nuove offerte non possano essere ribaltati sugli operatori. L'Autorità evidenzia tuttavia che i costi di adeguamento dei sistemi informatici di supporto ai processi di provisioning, assurance, charging e billing, nonché delle banche dati in uso alla rete e dei sistemi di contabilità dei costi […] rientreranno nella formulazione dei prezzi dei servizi sulla base dell'orientamento al costo*".

    punto 361: "*Con riferimento specifico alle regole da impiegare nelle modalità di migrazione, l'Autorità, in linea generale, ritiene che tutti i circuiti preesistenti (circuiti parziali e linee affittate wholesale) che possono*

essere riconvertiti senza variazioni di instradamento o di sistemi di attestazione in combinazioni di circuiti terminating, trunk, e dei flussi di interconnessione (livello 0, 1 e 2) sulla base delle modalità di utilizzo previste per tali servizi, debbano essere convertiti nella nuova offerta senza oneri in capo agli operatori richiedenti. L'Autorità demanda al procedimento istruttorio di approvazione dell'offerta di servizi trunk e terminating la definizione delle regole di passaggio tra vecchie e nuove offerte nei casi in cui siano richieste variazioni impiantistica nei circuiti (ad esempio nel caso di multiplazione di più circuiti in solo flusso di interconnessione)".

44. Pertanto si richiede all'Autorità di indicare che nessun onere aggiuntivo (quale per esempio una prestazione di *Project Management*) potrà essere richiesto da Telecom Italia agli Operatori per la migrazione di un circuito, di qualunque tipologia, dalle precedenti offerte alla nuova offerta e che suddetta migrazione dovrà sempre avvenire in modo trasparente senza alcun disservizio per il cliente finale.

45. Alcuni Operatori, inoltre, ritengono opportuno che Telecom Italia fornisca all'Operatore tutte le informazioni necessarie per valutare la soluzione architetturale più conveniente per ciascun circuito già acquistato con la vecchia offerta. Si chiede, nello specifico, che Telecom Italia, per ogni circuito oggetto di migrazione, fornisca le informazioni relative agli Stadi di Linea (SL, nodo di livello 0), Stadi di Gruppo Urbano (SGU, nodo di livello 1) e Bacini Trasmissivi Regionali (BTR) di pertinenza di ognuna delle due terminazioni, oltre ai nodi NTR/NTN eventualmente attraversati dal circuito esistente, in modo che l'Operatore, acquisite le informazioni topologiche sulla rete di Telecom Italia, possa effettuare la scelta economicamente più conveniente. È richiesto, altresì, che Telecom Italia si impegni, attraverso opportuni SLA, a fornire suddette informazioni in tempi determinati (massimo 30 gg solari dalla richiesta di informazioni) in modo che l'Operatore possa disporre, alla data di richiesta della migrazione, di tutte le informazioni di cui necessita. Qualora vi fosse indisponibilità di banda e/o apparati presso il PdC (Punto di Consegna) richiesto dall'Operatore, si ritiene opportuno che Telecom Italia applichi lo stesso listino che avrebbe applicato se fosse stato utilizzato suddetto PdC. La migrazione in parola, a richiesta degli Operatori, deve avvenire in modo trasparente (sia da un punto di vista tecnico che economico).

46. Alcuni Operatori, lamentano che, in alcuni casi limite, l'offerta di riferimento comporta degli ingiustificati aggravi di costi. A titolo di esempio si riporta il caso di un circuito precedentemente acquistato dall'Operatore tra due punti terminali di rete che, pur trovandosi molto vicini, sono ubicati in due BTR differenti, implicando quindi l'introduzione di una tratta *trunk*. Gli Operatori richiedono che in suddetti casi di migrazione Telecom Italia offra soluzioni ad *hoc* basate sulla

effettiva distanza tra le due terminazioni oppure l'applicazione delle condizioni economiche previste nel vecchio quadro.

47. Sulla base di quanto riportato nella delibera n. 45/06/CONS gli Operatori ritengono che la migrazione tecnica debba essere prevista nei casi in cui la migrazione amministrativa non permetta di passare, in una configurazione ottimale, un circuito del vecchio al nuovo quadro regolamentare. La migrazione tecnica comporterà, in generale, la necessità di determinare un percorso verso un PdC che ottimizzi le condizioni economiche del circuito trasmissivo, oltre ad una serie di attività tecniche /operative mirate al reinstradamento del circuito. Al fine di consentire la Migrazione Tecnica con minimo disservizio per il cliente finale gli Operatori ritengono che sia necessario che Telecom Italia integri il proprio listino con servizi/prestazioni specifiche quali "attività in orario notturno", "tempi massimi di disservizio garantiti", "possibilità di *rollback*", etc.

48. Alcuni Operatori evidenziano che la delibera n. 45/06/CONS, all'art. 10, comma 8, stabilisce che:

"*Telecom Italia prevede in offerta di riferimento che:*

a. la consegna dei segmenti terminating avvenga presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno al bacino trasmissivo regionale di pertinenza ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti;

b. *la consegna dei segmenti trunk avvenga presso nodi di attestazione appartenenti a bacini trasmissivi regionali distinti. L'operatore richiedente è interconnesso o co-locato presso almeno uno dei due nodi di attestazione*."

Tuttavia gli Operatori lamentano che nella propria offerta di riferimento Telecom Italia ha indicato solamente 559 PdC (Punti di Consegna) dei segmenti *Terminating/Trunk*. Ciò, a detta degli Operatori, costituisce una forte limitazione dal momento che un numero cospicuo di circuiti (CDN o Circuiti Parziali) oggi utilizzati prevedono un instradamento che non attraversa nessuno dei 559 PdC suddetti. Viene richiesto, pertanto, che Telecom Italia garantisca che gli attuali circuiti che non attraversano alcuno dei 559 PdC previsti in offerta di riferimento, siano migrati in via amministrativa e senza oneri in capo agli operatori richiedenti.

Le osservazioni di Telecom Italia

49. Telecom Italia ritiene che la migrazione, sia essa amministrativa o tecnica, debba essere applicabile a quei circuiti trasmissivi a capacità dedicata, relativi al vecchio quadro regolatorio (flussi di interconnessione, collegamenti diretti *wholesale*, circuiti parziali) che siano in uso da parte dell'Operatore interconnesso al momento della richiesta della migrazione stessa.

50. Telecom Italia ritiene che per i circuiti oggetto di migrazione, nel caso di eventuali disservizi, non debbano prevedersi SLA aggiuntivi a quelli attualmente vigenti.

51. La migrazione è un impegno condiviso tra Telecom Italia e l'Operatore che richiede la migrazione stessa. I tempi delle attività di una delle suddette Parti sono spesso condizionati dalla disponibilità di informazioni che deve fornire l'altra parte. Per la migrazione vale il principio che Telecom Italia e tutti gli Operatori interessati si assumono l'obbligo di migrare tutti i circuiti dal vecchio al nuovo quadro nei tempi stabiliti dall'Autorità. Pertanto, Telecom Italia ritiene che per la migrazione non debba essere previsto alcuno SLA.

52. Con riferimento alla numerosità dei Punti di Consegna (PdC) dei circuiti *Terminating*/*Trunk*, Telecom Italia rappresenta quanto segue. I 34 nodi NTN, che individuano i 17 BTR, sono il naturale punto di confine tra il mercato dei Circuiti *Terminating* e quello dei Circuiti *Trunk*. Ad essi si attestano tali circuiti per essere consegnati alle reti degli Operatori, tramite Raccordi interni di centrale o mediante Flussi di Interconnessione. Il collegamento tra due BTR diversi può avvenire solo mediante l'acquisizione di Circuiti *Trunk* tra i relativi NTN. Sono stati identificati ulteriori 525 NTR come PdC dei Circuiti *Terminating*, che sommati ai suddetti 34 NTN fornisce un totale di 559 PdC. In conclusione, i PdC complessivamente individuati sono 559. L'individuazione dei 525 NTR ha avuto come obiettivo prioritario quello di rispettare gli obblighi normativi vigenti e quello di realizzare un'infrastruttura di raccolta dei servizi efficiente (minimi cammini e minimi attraversamenti di rete) e indipendente dalla tecnologia di Rete Trasmissiva utilizzata (PDH/SDH). In particolare la scelta è stata basata sulle seguenti considerazioni:

   - Contestuale presenza delle due tecnologie trasmissive disponibili: ogni NTR scelto è caratterizzato dalla contestuale presenza di apparati trasmissivi sia in tecnologia PDH che in tecnologia SDH, per consentire di raggiungere da ciascun NTR tutte le sedi locali senza dover transitare su diversi anelli regionali. In questo modo l'offerta di servizi trasmissivi a capacità dedicata *wholesale* di Telecom Italia, risulta trasparente rispetto alle tecnologie/strutture presenti in rete.

   - Rispetto dei criteri di instradamento dei circuiti sulla rete di Telecom Italia: i circuiti interessano le reti regionali sincrone e plesiocrone di transito, quindi gli attuali circuiti *end-to-end* hanno negli NTR un naturale punto di segmentazione.

- Dimensione scalabile dei nodi: gli NTR sono nodi in grado di supportare l'incremento della domanda di servizi trasmissivi nel nodo, senza bisogno di adeguamenti infrastrutturali ed investimenti per nuovi apparati.

- Infrastruttura di raccolta efficiente: la raccolta dei flussi trasmissivi sugli NTR minimizza i percorsi interessando, al massimo, un anello regionale di livello 1.

- Riutilizzo delle infrastrutture OLO: gli NTR sono sedi con un numero rilevante di Operatori interconnessi, colocati o attestati con anelli ottici dedicati.

Ciò detto, Telecom Italia ritiene che i circuiti trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolamentare, il cui instradamento non attraversa nessuno dei 559 NTR/NTN suddetti, previsti in Offerta di Riferimento, debbano essere necessariamente migrati secondo la migrazione tecnica.

Considerazioni dell'Autorità

53. In via preliminare, l'Autorità intende ribadire i concetti di migrazione amministrativa e tecnica, in linea con quanto stabilito con delibera n. 45/06/CONS (cfr. allegato A).

54. La migrazione, sia essa amministrativa o tecnica, rappresenta il processo di conversione, sulla base delle condizioni di offerta vigenti, di circuiti trasmissivi a capacità dedicata, relativi al vecchio quadro regolatorio (flussi di interconnessione, collegamenti diretti *wholesale*, circuiti parziali) ed in uso da parte dell'Operatore interconnesso al momento della richiesta della migrazione stessa, in circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al nuovo quadro regolatorio (flussi di interconnessione, circuiti *terminating* e circuiti *trunk*).

55. Si parla di migrazione amministrativa nel caso di circuiti trasmissivi a capacità dedicata, in uso da parte degli Operatori interconnessi, relativi al precedente quadro regolatorio (collegamenti diretti *wholesale*, flussi di interconnessione e circuiti parziali) che possono essere convertiti in circuiti trasmissivi relativi al nuovo quadro (flussi di interconnessione, circuiti *terminating* e *trunk*) senza variazioni di instradamento (in altri termini non è richiesta alcuna modifica del percorso fisico sulla rete di Telecom Italia), combinando opportunamente i circuiti *terminating*, *trunk* ed i flussi di interconnessione del nuovo quadro.

56. L'Autorità ritiene, in linea con quanto previsto con la delibera n. 45/06/CONS (punto 330 dell'allegato A), che Telecom Italia debba realizzare la migrazione amministrativa su richiesta dell'Operatore interconnesso, salvo i casi di oggettivi

impedimenti tecnici da indicare nell'Offerta di Riferimento 2009 e 2010, senza alcun onere in capo all'Operatore richiedente la stessa.

57. La migrazione amministrativa di un circuito trasmissivo a capacità dedicata avviene senza alcun disservizio per il cliente finale attestato al suddetto circuito.

58. Si parla di migrazione tecnica nei casi in cui la conversione di un circuito trasmissivo a capacità dedicata dal vecchio al nuovo quadro regolatorio richieda necessariamente, sulla base delle condizioni di Offerta di Riferimento vigenti, una modifica del percorso fisico realizzato sulla rete di Telecom Italia. Gli oneri della migrazione tecnica sono stabiliti caso per caso (sulla base di specifici progetti), nel rispetto dei principi di orientamento al costo, efficienza, ragionevolezza nonché di non discriminazione e parità di trattamento. Rimane fermo che una valutazione di tali proposte potrà essere richiesta all'Autorità.

59. In caso di migrazione (amministrativa e tecnica), in linea con quanto indicato al punto 358 dell'allegato A della delibera n. 45/06/CONS, gli oneri contrattuali legati alla cessazione dei circuiti parziali e dei collegamenti diretti *wholesale* oggetto di migrazione non possono essere ribaltati sull'Operatori che ne ha richiesto la migrazione.

60. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, nel rispetto del principio di trasparenza, debba fornire all'Operatore interconnesso tutte le informazioni necessarie per valutare la soluzione architetturale più conveniente ai fini della migrazione. Pertanto, per ogni circuito oggetto di migrazione, Telecom Italia dovrà fornire le informazioni relative agli Stadi di Linea (SL, nodo di livello 0), agli Stadi di Gruppo Urbano (SGU, nodo di livello 1), ai Bacini Trasmissivi Regionali (BTR) di pertinenza di ognuna delle due terminazioni, oltre ai nodi NTR/NTN eventualmente attraversati dal circuito esistente. Telecom Italia dovrà fornire le suddette informazioni entro 30 gg solari dalla richiesta da parte dell'Operatore.

61. In caso di indisponibilità di banda e/o apparati presso il Punto di Consegna (PdC) richiesto dall'Operatore, Telecom Italia e l'Operatore potranno concordare soluzioni alternative nel rispetto dei principi di efficienza, ragionevolezza e proporzionalità.

Tempistiche del processo di migrazione

Le osservazioni degli Operatori

62. Per quanto concerne le tempistiche del processo di migrazione, alcuni Operatori evidenziano che l'articolo 16, comma 4, della delibera n. 45/06/CONS prevede che "*La migrazione dai circuiti parziali e circuiti diretti wholesale ai segmenti terminating e trunk di cui all'art. 15 si conclude entro 15 mesi dall'approvazione*

dell'offerta di riferimento da parte dell'Autorità". Tuttavia gli Operatori evidenziano che la prima offerta di riferimento relativa ai mercati 13 e 14, approvata dall'Autorità, è relativa all'anno 2006. In particolare, gli Operatori richiamano l'articolo 3, comma 3, della delibera n. 42/08/CIR, secondo cui "*L'Autorità avvia, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera sul proprio sito web, il procedimento di definizione della migrazione tecnica/amministrativa al nuovo quadro e di valutazione dell'offerta di riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai circuiti trunk e terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, per il 2007 e 2008. I termini del procedimento sono comunicati sul sito web dell'Autorità*". Pertanto, non essendo stato al momento avviato il procedimento di definizione della migrazione tecnica - amministrativa al nuovo quadro, così come il procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2007 e 2008, gli Operatori ritengono che i 15 mesi, previsti dalla delibera n. 45/06/CONS per la conclusione della migrazione al nuovo quadro regolamentare, debbano partire dal momento dell'approvazione delle offerte relative agli anni 2007, 2008 e 2009 di cui al presente provvedimento.

In particolare, detta *X* la data di approvazione delle offerte 2007, 2008, 2009 gli Operatori richiedono che:

a. gli operatori alternativi possano richiedere la migrazione dei circuiti al nuovo quadro regolamentare entro 15 mesi a partire da *X*;

b. gli operatori nei 15 mesi sopra indicati possano effettuare la richiesta di migrazione a Telecom Italia attraverso appositi piani di migrazione;

c. ogni operatore non dovrà essere obbligato a presentare a Telecom Italia un singolo piano di migrazione di tutti i propri circuiti, ma potrà presentare più richieste di migrazione relative a sottoinsiemi di circuiti, purché le richieste avvengano entro i 15 mesi sopra indicati;

d. detta *Y* la data di presentazione di un piano di migrazione da parte dell'operatore alternativo, Telecom Italia dovrà migrare i sottoinsiemi di circuiti di cui ai piani ed alle richieste del punto precedente, entro 4 mesi (nel caso di migrazione amministrativa) dalla richiesta dell'operatore, ossia entro 4 mesi da *Y,* per semplicità si indica tale data con *Z*. Nel caso di migrazione tecnica i tempi di migrazione andranno concordati tra l'Operatore e Telecom Italia;

e. dalla data *X* sopra indicata, Telecom Italia dovrà predisporre i sistemi e le procedure per il *provisioning*, l'*assurance,* e la fatturazione, per le nuove modalità previste dall'offerta vigente.

63. Inoltre, gli Operatori richiedono che, con un congruo anticipo rispetto alla data di avvio sopra indicata (*X*), Telecom Italia fornisca agli Operatori tutte le

informazioni necessarie agli stessi affinché possano apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi di automazione dei processi di *provisioning*, *assurance* e fatturazione, e quindi al fine di poter richiedere correttamente la migrazione e poter fruire dell'offerta per i nuovi ordinativi.

64. Nel caso Telecom Italia non fornisca le informazioni citate nel punto precedente e/o nel caso in cui non rispetti i tempi sopra indicati, gli Operatori ritengono che dovranno essere previste delle apposite penali in capo alla stessa.

Le osservazioni di Telecom Italia

65. Telecom Italia ritiene che un Operatore possa richiedere la migrazione solo successivamente alla data di sottoscrizione dei contratti relativi all'Offerta di Riferimento del nuovo quadro regolamentare (mercati 13 e 14).

Considerazioni dell'Autorità

66. L'Autorità ritiene opportuno, anche alla luce di quanto rappresentato dagli Operatori, che gli stessi possano effettuare la migrazione dei circuiti a capacità trasmissiva dedicata entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel seguito sono indicate altresì, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento istruttorio, le linee guida del processo di migrazione in parola.

67. L'Operatore interconnesso che intende effettuare la migrazione di circuiti trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolatorio, in uso da parte dell'Operatore al momento della richiesta della migrazione stessa, verso circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al nuovo quadro regolatorio (mercati 13 e 14), invia a Telecom Italia, successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esplicita richiesta di migrazione e di avvio della negoziazione del contratto di fornitura dei relativi servizi.

68. A decorrere dall'avvio della migrazione, avvenuto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti precedenti, l'Operatore potrà comunicare a Telecom Italia un apposito piano di migrazione contenente la descrizione analitica dei gruppi di circuiti da migrare e la relativa tempistica.

69. Nel caso di migrazione amministrativa, Telecom Italia migra ciascun gruppo di circuiti entro 4 mesi dalla data di comunicazione del piano di migrazione di cui al punto precedente. Nel caso di migrazione tecnica i tempi di migrazione sono concordati tra le Parti.

70. L'Autorità ritiene opportuno che entro 1 mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Telecom Italia renda disponibili i sistemi e le procedure per il *provisioning*, l'*assurance,* e la fatturazione, atte all'utilizzo della vigente offerta di riferimento relativa ai mercati 13 e 14.

71. L'Autorità ritiene altresì opportuno che Telecom Italia pubblichi sul proprio portale *wholesale* le informazioni relative alle procedure di cui al precedente punto, incluso tutte le informazioni necessarie agli Operatori ai fini della realizzazione delle necessarie modifiche ai sistemi di automazione dei processi di *provisioning*, *assurance* e fatturazione per l'effettuazione degli ordinativi.

Decorrenza delle condizioni tecnico/economiche dell'Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14

Le osservazioni degli Operatori

72. In considerazione di quanto sopra evidenziato sono riportati, di seguito, i principali casi che, a detta degli Operatori, possono verificarsi e le relative possibili decorrenze.

Tipologia circuiti	**Tipologia Migrazione**	**Decorrenza Condizioni Economiche**	**Avvio nuove procedure (provisioning, assurance e billing automatico)**
Tutti i circuiti	Migrazione Amministrativa	Da Y (data di richiesta migrazione)	Da Z (data di migrazione)
Circuiti già realizzati con percorso che non attraversa nodi PDC	Migrazione Amministrativa	Da Y (data di richiesta migrazione)	Da Z (data di migrazione)
CDN o CP attestati su raccordo di centrale condiviso	Migrazione Amministrativa	Da Y (data di richiesta migrazione)	Da Z (data di migrazione)
Circuiti con richiesta cambio di instradamento	Migrazione Tecnica	Da Z (data di migrazione)	Da Z (data di migrazione)
Nuovi Circuiti		Dalla effettiva consegna e messa in esercizio	Dalla data di richiesta.

Considerazioni dell'Autorità

73. In linea con quanto rappresentato dall'Autorità, nella delibera n. 115/07/CIR, in merito alla decorrenza economica della Offerta di Riferimento *bitstream* 2007 nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL *wholesale*, si osserva in via preliminare che la migrazione amministrativa degli attuali circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al vecchio quadro regolatorio dovrebbe essere basata sulla stipula di un contratto tra l'Operatore e Telecom Italia. L'Autorità ritiene, pertanto, in primo luogo opportuno che Telecom Italia provveda a rendere disponibile lo schema del contratto agli Operatori, con la massima tempestività e comunque entro la data di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per il 2009. Inoltre, essendo non quantificabili i tempi per l'effettiva sottoscrizione del contratto ed al fine di non ritardare l'avvio delle attività di migrazione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che l'Operatore interconnesso che intenda migrare i propri circuiti invii, contestualmente alla richiesta di migrazione, la richiesta di avvio della negoziazione del contratto, la quale dovrebbe concludersi entro un tempo definito e ragionevole (comunque non oltre due mesi dalla richiesta di migrazione). Le condizioni economiche vigenti relative ai servizi dei mercati 13 e 14 sono applicate, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti, a partire dalla ricezione della richiesta di migrazione.

74. Nel caso di migrazione tecnica, essendo non puntualmente prevedibili i tempi della migrazione, si ritiene congruo e ragionevole che le condizioni previste dalla vigente Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 siano applicate dalla data di avvenuta migrazione, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Art. 1
(Approvazione delle condizioni economiche 2009 dei collegamenti diretti *wholesale,* circuiti parziali e flussi di interconnessione, relative al vecchio quadro regolatorio)

1. Sono approvate, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le condizioni economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2009, relative ai collegamenti diretti *wholesale* ed ai circuiti parziali, pubblicate in data 31 ottobre 2008.

2. Sono approvate, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione determinate ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e riportate nell'offerta di Interconnessione di riferimento del 27 settembre 2006.

Articolo 2
(Approvazione delle condizioni economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per gli anni 2007 e 2008 di Servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14: Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale)

1. Sono approvate le condizioni economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per gli anni 2007 e 2008, pubblicate in data 30 luglio 2008, relative ai Servizi trasmissivi a capacità dedicata - Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale.

2. Le condizioni economiche di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo, salvo quanto previsto da precedenti accordo tra le parti.

Articolo 3
(Approvazione, con modifiche, dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 di Servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14: Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009 relativa ai mercati 13 e 14, pubblicata in data 30 ottobre 2008, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito riportate:

   ⇒ Canone mensile d'accesso dei circuiti *Terminating* (di cui alla tabella 3 dell'Offerta di Riferimento 2009): 4% (per tutte le velocità trasmissive);

   ⇒ Canone mensile di trasporto dei circuiti *Terminating* (di cui alla tabella 3 dell'Offerta di Riferimento 2009): 2% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km);

   ⇒ Canone mensile di trasporto dei *Circuiti Trunk* (di cui alla tabella 5 dell'Offerta di Riferimento 2009): 2% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km);

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2009) e Locali (tabella 7 dell'Offerta di Riferimento 2009):

i. 2 Mbit/s: 5 %;
ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: 10% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2009) e Locali (tabella 7 dell'Offerta di Riferimento 2009):

i. 2 Mbit/s: 3 % (per tutte le quote fisse e a km);
ii. 34 Mbit/s: 5 % (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste);
iii. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: 6% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

2. Telecom Italia riformula i prezzi degli interventi a vuoto per "segnalazione di guasto in prima attivazione" (sez. 10.3.1 dell'allegato all'Offerta di Riferimento 2009 relativo agli SLA), "disservizi trasmissivi" (tabella 40), "degradi trasmissivi" (tabella 41) e per attività di *provisioning* (sez. 10.3.1), secondo quanto di seguito riportato:

   - "Interventi a vuoto per *provisioning*": 84,57 Euro:

   - "Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi" e per "segnalazione di guasto in prima attivazione": 130,82 Euro;

   - "Interventi a vuoto per degradi trasmissivi": 177,04 Euro;

Articolo 4
(Definizione delle condizioni per la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata dal vecchio al nuovo quadro regolamentare)

Migrazione amministrativa e tecnica

1. La migrazione, sia essa amministrativa o tecnica, rappresenta il processo di conversione, sulla base delle condizioni di offerta vigenti, di circuiti trasmissivi a capacità dedicata, relativi al vecchio quadro regolatorio (flussi di interconnessione, collegamenti diretti *wholesale*, circuiti parziali) ed in uso da parte dell'Operatore interconnesso al momento della richiesta della migrazione

stessa, in circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al nuovo quadro regolatorio (flussi di interconnessione, circuiti *terminating* e circuiti *trunk*).

2. La migrazione amministrativa è applicabile nel caso di circuiti trasmissivi a capacità dedicata, in uso da parte degli Operatori interconnessi, relativi al precedente quadro regolatorio (collegamenti diretti *wholesale*, flussi di interconnessione e circuiti parziali) che possono essere convertiti in circuiti trasmissivi relativi al nuovo quadro (flussi di interconnessione, circuiti *terminating* e *trunk*) senza variazioni di instradamento (non è richiesta alcuna modifica del percorso fisico sulla rete di Telecom Italia), combinando opportunamente i circuiti *terminating*, *trunk* ed i flussi di interconnessione del nuovo quadro.

3. Telecom Italia realizza la migrazione amministrativa su richiesta dell'Operatore interconnesso, salvo i casi di oggettivi impedimenti tecnici da indicare nell'Offerta di Riferimento 2009 e 2010, senza alcun onere in capo all'Operatore richiedente la stessa.

4. La migrazione amministrativa di un circuito trasmissivo a capacità dedicata avviene senza alcun disservizio per il cliente finale attestato al suddetto circuito.

5. La migrazione tecnica è applicabile nei casi in cui la conversione di un circuito trasmissivo a capacità dedicata dal vecchio al nuovo quadro regolatorio richieda necessariamente, sulla base delle condizioni di offerta vigenti, una modifica del percorso fisico realizzato sulla rete di Telecom Italia. Gli oneri della migrazione tecnica sono stabiliti caso per caso (sulla base di specifici progetti), nel rispetto dei principi di orientamento al costo, efficienza, ragionevolezza nonché di non discriminazione e parità di trattamento. Rimane fermo che una valutazione di tali proposte potrà essere richiesta all'Autorità.

6. In caso di migrazione (amministrativa e tecnica) gli oneri contrattuali legati alla cessazione dei circuiti parziali e dei collegamenti diretti *wholesale* oggetto di migrazione non possono essere ribaltati sull'Operatore che ne ha richiesto la migrazione.

7. Telecom Italia fornisce all'Operatore interconnesso, nel rispetto del principio di trasparenza, tutte le informazioni necessarie per valutare la soluzione architetturale più conveniente ai fini della migrazione. Pertanto, per ogni circuito oggetto di migrazione, Telecom Italia dovrà fornire le informazioni relative agli Stadi di Linea (SL, nodo di livello 0), agli Stadi di Gruppo Urbano (SGU, nodo di livello 1), ai Bacini Trasmissivi Regionali (BTR) di pertinenza di ognuna delle due terminazioni, oltre ai nodi NTR/NTN eventualmente attraversati dal circuito esistente. Telecom Italia dovrà fornire le suddette informazioni entro 30 gg solari dalla richiesta da parte dell'Operatore.

8. In caso di indisponibilità di banda e/o apparati presso il Punto di Consegna (PdC) richiesto dall'Operatore, Telecom Italia e l'Operatore potranno concordare soluzioni alternative nel rispetto dei principi di efficienza, ragionevolezza e proporzionalità.

Tempistiche del processo di migrazione

9. Telecom Italia rende disponibile, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la bozza contrattuale che disciplina le condizioni tecniche ed economiche dei servizi a capacità dedicata di cui al nuovo quadro regolamentare.

10. Gli Operatori richiedono la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11. L'Operatore interconnesso che intenda effettuare la migrazione di circuiti trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolatorio, in uso da parte dell'Operatore al momento della richiesta della migrazione stessa, verso circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al nuovo quadro regolatorio (mercati 13 e 14), invia a Telecom Italia esplicita richiesta di migrazione e di negoziazione del relativo contratto.

12. A decorre dall'avvio della migrazione, nelle modalità e nei termini di cui ai commi precedenti, l'Operatore può comunicare a Telecom Italia un apposito piano di migrazione contenente la descrizione analitica dei gruppi di circuiti da migrare e la relativa tempistica.

13. Nel caso di migrazione amministrativa, Telecom Italia migra ciascun gruppo di circuiti entro 4 mesi dalla data di comunicazione del piano di migrazione di cui al comma precedente. Nel caso di migrazione tecnica i tempi di migrazione sono concordati tra le Parti.

14. Entro 1 mese, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Telecom Italia rende disponibili i sistemi e le procedure per il *provisioning*, l'*assurance* e la fatturazione, atte all'utilizzo della vigente Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14.

15. Telecom Italia pubblica, sul proprio portale *wholesale*, le informazioni relative alle procedure di cui al precedente comma, incluso tutte le informazioni necessarie agli Operatori ai fini della realizzazione delle necessarie modifiche ai sistemi di automazione dei processi di *provisioning*, *assurance* e fatturazione per l'effettuazione degli ordinativi.

Decorrenza delle condizioni economiche nel processo di migrazione

16. Nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della vigente Offerta di riferimento relativa ai mercati 13 e 14 si applicano dalla data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del contratto da parte dell'Operatore, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti. Nel caso di migrazione tecnica, le condizioni economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 si applicano dalla data di avvenuta migrazione, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Salvo ove diversamente specificato, Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro (circuiti *trunk* e *terminating,* flussi di Interconnessione e raccordi Interni di Centrale) per l'anno 2009, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati 13 e 14 per l'anno 2009, di cui alla presente delibera, decorrono, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 con riferimento alle condizioni di migrazione, a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Telecom Italia integra, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per l'anno 2010, pubblicata in data 30 ottobre 2009, introducendo, con riferimento alla gestione dei degradi, opportuni SLA e relative penali, allineati a quelli relativi ai "Tempi di ripristino" di cui all'Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13 e 14 per l'anno 2009. Telecom Italia altresì riformula, per il 2010, le condizioni economiche relative agli "interventi a vuoto" secondo quanto indicato al punto 39 delle premesse al presente provvedimento.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Presidente: MANNONI

I commissari relatori: SAVARESE - NAPOLI

10A00826

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 gennaio 2010.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di £ 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che, dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale di prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504, 30 novembre 1999, n. 78879, 26 novembre 2001, n. 32482, 27 novembre 2003, n. 45223 e 31 gennaio 2006, n. 5439, con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: £. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: £. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: £. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: £. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: £. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: £. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: £. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: £. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: £. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: £. 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: £. 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: €. 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: € 5,09 per kW.

Vista la variazione percentuale verificatesi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita) che nel periodo ottobre 2007 - ottobre 2009 è stata + 3,6 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2010 - 2011, da € 5,09 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento, pertanto, di € 0,18;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore: PRATO

10A00925

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2010.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione, concernenti l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n, 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CR (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *z)*;

Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b del 12 febbraio 2007, finalizzata a continuare ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e appropriati alle loro specifiche condizioni patologiche, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;

Considerato il regolamento (CE) N. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n.726/2004, finalizzato ad agevolare lo sviluppo e l'accessibilità di medicinali per uso pediatrico e recante disposizioni per gli Stati membri sulla necessità di raccogliere i dati disponibili su tutti gli impieghi esistenti dei medicinali nella popolazione pediatrica;

Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, inserendo in un nuovo distinto allegato i farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie cardiache pediatriche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Tenuto conto dei pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) resi nella riunione del 10 e 11 novembre 2009;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso della riunione del Gruppo tecnico delle regioni sul tema dell'off-label in data 3 aprile 2007;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

1. L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, citato in premessa, è integrato mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate. Con la presente determinazione, in tale sezione è inserita la lista costituente l'allegato P1, che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie cardiache pediatriche.

2. L'utilizzo dei medicinali di cui all'elenco del comma 1 limitatamente alla specifica sezione in cui è inserita la lista costituente l'allegato P1, non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati individuati dall'art. 4 (monitoraggio clinico) e dall'art. 6 (spesa farmaceutica) del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, può essere sottoposto a revisione con cadenza semestrale.

Art. 4.

La metodologia utilizzata per la predisposizione ed eventuali aggiornamenti dell'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, viene riportata per intero sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco.it

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
ADENOSINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Tachicardia sopraventricolare	° Manole MD, Saladino RA. Emergency department management of the pediatric patient with supraventricular tachycardia. Pediatr Emerg Care. 2007;23(3):176-85. ° D S Kothari. Neonatal tachycardias: an update. Arch Dis Child - Fetal and Neonatal Edition 2006;91:F136-F144. ° Dixon J, Guidelines and adenosine dosing in supraventricular tachycardia. Arch Dis Child 2005;90:1190–1. ° Losek JD. Adenosine and pediatric supraventricular tachycardia in the emergency department: multicenter study and review. Ann Emerg Med. 1999;33(2):185-91.	**NO** Indicazione in alcune review pediatriche su tachicardia sopraventricolare come farmaco di prima scelta sulla base di esperienze osservazionali non controllate (anche per il neonato).	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Nessun trial per questa indicazione nel neonato. Solo un trial pubblicato nel 1996 ha studiato il trattamento con adenosina verso placebo in un gruppo di 18 neonati a termine con ipertensione polmonare persistente, in epoca pre-NO.
ADRENALINA	Shock anafilattico, angioedema; Rianimazione cardio-polmonare; bassa gittata cardiaca	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni. Indicata per somministrazione in aereosol nel laringospasmo	Nebulizzazione nel trattamento della bronchiolite grave, laringite acuta severa	Croup: ° Bjornson CL, Lancet 2008;371(9609):329-39. Bronchiolite: ° King TM, Is epinephrine efficacious in the treatment of bronchiolitis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157(10):965-8. *(controverso)*	Croup: **SI** ° Waisman Y, Prospective randomized double-blind study comparing L-epinephrine and racemic epinephrine aerosols in the treatment of laryngotracheitis (croup). Pediatrics. 1992;89(2):302-6 Bonchiolite: **SI** ° Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD003123 ° Plint AC. Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med. 2009; 360(20): 2079-89.	Licenziato nei bambini per shock anafilattico, rianimazione cardiopolmonare, bassa gittata cardiaca. Indicato per il trattamento del laringospasmo severo	Nella laringite di grado moderato-severo l'efficacia dell'adrenalina in aerosol è dimostrata in RCT. Per il trattamento della bronchiolite l'utilizzo dell'aerosol di adrenalina è controverso e da riservare a casi severi con valutazione dell'efficacia su parametri clinici quali la Sat.02, la dispnea. Nei casi non responder si sospende.
AMIODARONE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Aritmia sovraventricolare e ventricolare; flutter atriale; in corso di manovre di rianimazione cardiopolmonare.	° Tibballs J. Paediatric cardiopulmonary resuscitation: recent changes to guidelines. ° J Paediatr Child Health 2008;44(1-2):67-9.	**SI** ° Saul JP et al. Intravenous amiodarone for incessant tachyarrhythmias in children: a randomized, double-blind, antiarrhythmic drug trial.Circulation. 2005;112(22):3470-7.	° BNF: Non licenziato <3 ann ° Guida uso farmaci nei Bambini: Non licenziato nei bambini.	Pubblicato un solo RCT in età pediatrica con risultati controversi. Necessità di maggiori studi

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
AMLODIPINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale nei pazienti da 1 mese -18 anni	Ipertensione arteriosa	° National High Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576	**SI** ° Flynn JT. A randomized, placebo-controlled trial of amlodipine in children with hypertension. J Pediatr 2004;145(3):353-9. ° Rogan JW, et al. A randomized prospective crossover trial of amlodipine in pediatric hypertension. Pediatr Nephrol. 2000;14(12):1083-7.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quella per cui si richiede l'autorizzazione	
ATORVASTATINA	Nessuna In scheda tecnica riportato che l'esperienza in pediatria è limitata ad un piccolo numero di pazienti (età: 4-17 anni) con dislipidemie gravi, come l'ipercoleste-rolemia familiare omozigote.	Riportata nel BNF al di sopra dei 10 anni	Ipercolesterolemie familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemie severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	Quelli riportati per la pravastatina.	**SI** ° Shafiq N, A meta-analysis to evaluate the efficacy of statins in children with familial hypercholesterolemia. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007;45(10):548. ° McCrindle BW, Efficacy and safety of atorvastatin in children and adolescents with familial hypercholesterolemia or severe hyperlipidemia: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2003 Jul;143(1):74-80.	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
BOSENTAN	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale nei pazienti da 3-18 anni	Ipertensione arteriosa polmonare primitiva e secondaria	° Rosenzweig EB, et al Effects of long-term bosentan in children with pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2005;16;46(4):697-704. ° Fasnacht MS, Swiss Society for Pulmonary Arterial Hypertension. The Swiss registry for pulmonary arterial hypertension: the paediatric experience. Swiss Med Wkly. 2007;137:510-3. ° Maiya S, et al Response to bosentan in children with pulmonary hypertension. Heart. 2006;92(5):664. ° Haworth SG. The management of pulmonary hypertension in children. Arch Dis Child. 2008;93(7):620-5. ° Hislop AA. Treatment and survival in children with pulmonary arterial hypertension: the UK Pulmonary Hypertension Service for Children 2001-2006. Heart. 2009;95(4):312-7. ° Beghetti M. Bosentan in pediatric patients with pulmonary arterial hypertension. Curr Vasc Pharmacol. 2009;7(2):225-33. ° De Wolf D. Clinical practice: pulmonary hypertension in children. Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):515-22.	**No** Case series. Nessun trial randomizzato nel neonato. Nella Cochrane Library solo una revisione sistematica sull'uso del farmaco negli adulti -> forse qualche beneficio	Non licenziato nei bambini <12 anni. Indicazioni riportate: ipertensione primitiva polmonare	Mancano RCT condotti in età pediatrica. Nella metanalisi della Cochrane nel paziante adulto ne è dimostrata l'efficacia, anche se i lavori non hanno adeguato follow-up. Diverse case series in età pediatrica ne dimostrano l'efficacia nella riduzione della pressione arteriosa polmonare. Il trattamento della ipertensione arteriosa polmonare del bambino non ha farmaci formalmente approvati e studi clinici randomizzati a supporto. Tuttavia in assenza di terapie farmacologiche alternative i farmaci utilizzati correntemente nella pratica (ossido nitrico, sildenafil, bosentan, esoprostenol) hanno un loro razionale che dipende: a) dalla severità della patologia, spesso mortale; b) da esperienze sempre più numerose osservazionali in lattanti e bambini. Per il Bosentan non è riportato nel BNF un dosaggio <dei 3 anni. L'EMEA ha dato approvazione per l'uso del Bosentan come orphan drug http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/opinion/128003en.pdf

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
CAPTOPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti o diabete	° Momma K. ACE inhibitors in pediatric patients with heart failure. Paediatr Drugs. 2006;8(1):55-69 ° Stern H, Captopril in children with dilated cardiomyopathy: acute and long-term effects in a prospective study of hemodynamic and hormonal effects. Pediatr Cardiol 1990;11(1):22–8. ° Fenton M et al Understanding chronic heart failure. Arch Dis Child. 2007;92(9):812-6. ° Simonetti et al. Effects of antihypertensive drugs on blood pressure and proteinuria in childhood. J Hypertens. 2007;25(12):2370-6. ° Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2005;7(1):27-40. ° Almerie MQ, et al. Should Angiotensin converting enzyme inhibitors be used in children with Type 1 diabetes and Microalbuminuria? Arch Dis Child. 2008;93(7): 633-5.	Ipertensione:**SI** **°** Sinaiko A et al. Antihypertensive effect and elimination kinetics of captopril in hypertensive children with renal disease. J Pediatr. 1983;103(5):799-805. Scompenso Cardico: **NO**, case series Proteinuria Diabete: **SI** **°** Cook et al. Angiotensin converting enzyme inhibitor therapy to decrease microalbuminuria in normotensive children with insulin-dependent diabetes mellitus. J Pediatr 1990;117:39-45 Proteinuria Nefropatia: **No** per captopril (case series); **SI** per altri ACE inibitori	° BNF: non licensiato l'utilizzo nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione ° Guida all'uso dei farmaci bambini: autorizzato l'uso per tutte le età nell'ipertensione grave e nell'insufficienza cardiaca, non autorizzato per ipertensione lieve-moderata:	L'utilizzo nel neonato richiede particolare attenzione e monitoraggio. Documentato il rischio di inefficacia o di sovradosaggio con le preparazioni del farmaco adattate dalle formulazioni disponibili per l'adulto [Mulla H, et al. Arch Dis Child. 2007;92(5):409-11]. Esperienze molto limitate sull'uso degli ACE inibitori nella nefropatia diabetica del bambino
CARVEDILOLO	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 2-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco	° Greenway SC, Benson LN. The use of carvedilol in pediatric heart failure. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2006;6(1):35-42. ° Bruns LA, et al. Carvedilol as therapy in pediatric heart failure: an initial multicenter experience. J Pediatr. 2001;138(4):505-11. ° Foerster SR, Pediatric heart failure therapy with beta-adrenoceptor antagonists. Paediatr Drugs 2008;10(2):125-34.	Scompenso: **SI** ° Shaddy RE, Pediatric Carvedilol Study Group. Carvedilol for children and adolescents with heart failure: a randomized controlled trial. JAMA 2007;298:1171-9. Bajcetic M et al. Effects of carvedilol on left ventricular function and oxidative stress in infants and children with idiopathic dilated cardiomyopathy: a 12-month, two-center, open-label study. Clin Ther 2008;30(4):702-14.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: scompesno cardiaco (terapia aggiuntiva); esperienze limitate	Nella terapia dello scompenso cardiaco l'utilizzo nell'adulto dei beta-bloccanti può dare risultati favorevoli. In età pediatrica l'esperienza prodotta con l'utilizzo del carvedilolo è limitata. Il trial clinico pubblicato su JAMA 2007 riporta risultati negativi, anche se con il limite di una potenza dello studio non adeguata per risultati conclusivi.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
DOBUTAMINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Supporto inotropo nel breve periodo della bassa portata cardiaca, dopo intervento cardiochirurgico, cardiomiopatie, shock	° Han YY, et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock by community physicians is associated with improved outcome. Pediatrics 2003;112(4):793-9 ° Dellinger et al Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008.. Crit Care Med. 2008;36(1):296-327.	**SI** ° Osborn DA, et al Low superior vena cava flow and effect of inotropes on neurodevelopment to 3 years in preterm infants. Pediatrics. 2007;120(2):372-80.	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	
DOPAMINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Trattamento della bassa portata cardiaca dovuta ad ipotensione acuta, shock, insufficienza cardiaca, dopo intervento cardiochirurgico	° Dellinger RP et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med. 2008;36(1):296-327 ° Han YY et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock by community physicians is associated with improved outcome. Pediatrics. 2003;112(4):793-9.	**SI** ° Subhedar NV, Shaw NJ. Dopamine versus dobutamine for hypotensive preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD001242. ° Mullner M, et al. Vasopressors for shock. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD003709.	Non licenziato nei bambini < 12 anni; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
ENALAPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti o diabete	Vedi captopril	**Ipertensione: SI** ° Wells T, et al ; Enalapril Pediatric Hypertension Collaborative Study Group. A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness and safety of enalapril for children with hypertension. J Clin Pharmacol. 2002;42(8):870-80. Scompenso Cardiaco:**SI** °Silber JH, et al Enalapril to prevent cardiac function decline in long-term survivors of pediatric cancer exposed to anthracyclines. J Clin Oncol. 2004;22(5):820-8. Proteinuria Diabete: **SI** ° Rudberg S, et al Effect of angiotensin converting enzyme inhibitor or beta blocker on glomerular structural changes in young microalbuminuric patients with Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus.Diabetologia. 1999;42(5):589-95. Proteinuria Nefropatia: **SI** ° Bagga A, et al. Enalapril dosage in steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2004;19(1):45-50	° BNF: non licenziato l'utilizzo nei bambini con peso <20Kg per trattamento ipertensione. Non licenziato nei bambini per scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti-diabete; non licenziato per il trattamento dell'ipertensione nei bambini con peso <20kg. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione ° Guida all'uso dei farmaci bambini: non autorizzato.	
ESMOLOLO	nessuna	Riportata nel BNF per uso e.v. tra 1 mese - 18 anni	Tachicardie sopraventricolari	° Adamson PC, et al. The pharmacokinetics of esmolol in pediatric subjects with supraventricular arrhythmias. Pediatr Cardiol 2006;27(4):420-7 ° Balcells J, et al. Successful treatment of long QT syndrome-induced ventricular tachycardia with esmolol. Pediatr Cardiol. 2004;25(2):160	**SI** **°** Tabbutt S et al. The safety, efficacy, and pharmacokinetics of esmolol for blood pressure control immediately after repair of coarctation of the aorta in infants and children: a multicenter, double-blind, randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;136(2):321-8.	Non licenziato nei bambini. Indicazione riportata: quella per cui si chiede l'autorizzazione	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
FLECAINIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei bambini per un uso orale/ e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Tachicardie sopraventricolari da rientro (in particolare tachicardia nodale AV di tipo reciproco); trattamento delle ectopie ventricolari e della tachicardia ventricolare, in casi resistenti ad altri trattamenti	° Paul L et al. Supraventricular tachycardia in infants, children and adolescents: diagnosis, and pharmacological and interventional therapy. Paediatr Drugs. 2000;2(3):171-81. ° Luedtke SA, et al. Pharmacologic management of supraventricular tachycardias in children. Part 2: Atrial flutter, atrial fibrillation, and junctional and atrial ectopic tachycardia. Ann Pharmacother 1997;31(11):1347-59. ° Pfammatter JP, Bauersfeld U. Safety issues in the treatment of paediatric supraventricular tachycardias. Drug Saf 1998;18(5):345-56. ° Bouhouch R et al. Pharmacological therapy in children with nodal reentry tachycardia: when, how and how long to treat the affected patients. Curr Pharm Des. 2008;14(8):766-9.	NO: Case series	Non licenziato < 12 anni; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	
FUROSEMIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci BB per un uso orale e e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Insufficienza renale acuta e cronica; sindrome nefrosica; edemi: di genesi cardiaca, di origine renale, periferici, polmonare cronico.	° Prandota J. Clinical pharmacology of furosemide in children: a supplement. Am J Ther 2001;8(4):275-89. ° Kapur G. Treatment of severe edema in children with nephrotic syndrome with diuretics alone--a prospective study. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(5):907-13	**SI** **°** Dharmaraj R. Randomized cross-over trial comparing albumin and frusemide infusions in nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2009;24(4):775-82	° BNF: non licensiato per l'uso nei bambini per l'ipertensione. ° Guida all'uso dei farmaci nei bambini: autorizzato l'uso nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	In letteratura sono stati pubblicati pochi studi sull'uso in età pediatrica. Nella pratica corrente l'uso risulta essere consolidato e molto diffuso in diverse situazioni

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
IDROCLOROTIAZIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida all'uso dei farmaci BB nel neonato; 1-6 mesi; 6 mesi - 12 anni; 12-18 anni	Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema, diabete insipido nefrogenico	° Cheetham T. Diabetes insipidus in children: pathophysiology, diagnosis and management. Paediatr Drugs 2002;4(12):785-96. ° Kirchlechner V. Treatment of nephrogenic diabetes insipidus with hydrochlorothiazide and amiloride. Arch Dis Child. 1999;80(6):548-52. ° National High Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 2004;114(suppl): 555-576.	**Ipertensione: SI** ° Sorof JM, et al Beta blocker thiazide combination for treatment of hypertensive children: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Pediatr Nephrol. 2002;17(5):345-50.	° BNF: non licensiato per l'uso nei bambini. ° Guida all'uso dei farmaci nei Bambini: autorizzato l'uso nei bambini ad ogni età. Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	
LABETALOLO	nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Ipertensione e crisi ipertensive	° Deal JE, et al Management of hypertensive emergencies. Arch Dis Child. 1992;67(9):1089-92. ° Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs 2005;7(1):27-40. ° Flynn JT, Severe hypertension in children and adolescents: pathophysiology and treatment. Pediatr Nephrol 2009;24(6):1101-12.	NO: Case series	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco indicato per le crisi ipertensive.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
LIDOCAINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/ e.v., nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Aritmia ventricolare, fibrillazione ventricolare durante rianimazione cardiopolmonare	° American Heart Association. 2005 American Heart Association (AHA) guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: pediatric basic life support. Pediatrics 2006;117(5):e989-1004.	NO	Non licenziato nei bambini < 1 anno; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Riportato nelle Linee Guida dell'American Heart Association (Pediatrics 2006;117(5):e989-1004) come da prendere in considerazione nella rianimazione cardiopolmonare: "Lidocaine is de-emphasized, but it can be used for treatment of ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia if amiodarone is not available". Riportato nelle Linee Guida italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412)
LISINOPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 6-12 anni e 12-18 anni	Ipertensione arteriosa	° Raes A, et al, Lisinopril in paediatric medicine: a retrospective chart review of long-term treatment in children. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2007;8(1):3-12. ° Hogg RJ, et al. A multicenter study of the pharmacokinetics of lisinopril in pediatric patients with hypertension. Pediatr Nephrol. 2007;22(5):695-701	**Ipertensione: SI** ° Soffer B, et al. A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness and safety of lisinopril for children with hypertension. Am J Hypertens. 2003;16(10):795-800.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Riportato nelle LG italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412). Esperienze preliminari (con risultati positivi) sull'uso del farmaco per il trattamento della proteinuria da nefropatie : Nakanishi K, et al. Efficacy and safety of lisinopril for mild childhood IgA nephropathy: a pilot study.Pediatr Nephrol. 2009;24(4):845-9.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
LOSARTAN	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 6-16 anni e 16-18 anni	Ipertensione arteriosa nel bambino; proteinuria da nefropatie	° Simonetti GD, et al. Effects of antihypertensive drugs on blood pressure and proteinuria in childhood. J Hypertens. 2007;25(12):2370-6. °Herder SD et al. Efficacy and safety of angiotensin II receptor type 1 antagonists in children and adolescents.Pediatr Nephrol. 2009 Nov 20.	**Ipertensione: SI** ° Shahinfar S, et al. A double-blind, dose-response study of losartan in hypertensive children. Am J Hypertens. 2005;18(2 Pt 1):183-90.	Non licenziato nei bambini. Indicazione riportata: quella per cui si chiede l'autorizzazione	Al 31 marzo 2008 l'EMEA ha approvato il Losartan (compresse rivestite con film e formulazione liquida) nel trattamento dell'ipertensione e della proteinuria nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Riportato nelle Linee Guida italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412). Esperienze limitate su case series (con risultati positivi) sull'uso del farmaco da solo o in combinazione con Ace inibitori per il trattamento della proteinuria da nefropatie: Ellis D,et al. Long-term antiproteinuric and renoprotective efficacy and safety of losartan in children with proteinuria. J Pediatr. 2003;143(1):89-97; Ellis D, et al. Antihypertensive and renoprotective efficacy and safety of losartan. A long-term study in children with renal disorders. Am J Hypertens. 2004;17(10):928-35. Litwin M, et al. Add-on therapy with angiotensin II receptor 1 blocker in children with chronic kidney disease already treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. Pediatr Nephrol. 2006;21(11):1716-22. Tanaka H et al. Combined therapy of enalapril and losartan attenuates histologic progression in immunoglobulin A nephropathy. Pediatr Int. 2004;46(5):576-9.

Principio attivo	**Indicazione pediatrica autorizzata**	**Posologia pediatrica autorizzata**	**Uso off-label che si vuole autorizzare**	**Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico**	**Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)**	**BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003**	**Note**
METOPROLOLO	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 1 mese -12 anni; 12-18 anni	Ipertensione arteriosa	°Chesney RW. Is there a role for beta-adrenergic blockers in treating hypertension in children? J Pediatr. 2007;150(2):121-2	**SI** ° Batisky DL, et al. Toprol-XL Pediatric Hypertension Investigators. Efficacy and safety of extended release metoprolol succinate in hypertensive children 6 to 16 years of age: a clinical trial experience. J Pediatr. 2007;150(2):134-9, 139.e1.	Non licenziato nei bambini Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Risultati positivi in termini di controllo dei valori pressori e profilo di sicurezza nel RCT pubblicato su J Pediatrics per bambini/adolescenti età: 6-16 anni
NIFEDIPINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci BB per un uso orale tra 1 mese-12 anni, 12-18 aa	Ipertensione arteriosa, crisi ipertensive, angina in malattia di kawasaki o da progeria, fenomeno di Raynaud	°Sahney S. A review of calcium channel antagonists in the treatment of pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2006;8(6):357-73.	**SI** **°** Rogan JW, A randomized prospective crossover trial of amlodipine in pediatric hypertension. Pediatr Nephrol. 2000;14(12):1083-7.	° BNF: non licenziato l'utilizzo in età pediatrica; ° Guida all'uso dei farmaci: autorizzato l'uso nei bambini	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. (The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576) come farmaco di possibile impiego nel controllo dell' ipertensione arteriosa e nelle crisi ipertensive. Non esperienze in clinical trial (un solo RCT su 11 pazienti comparativo vs amlodipina)
NITROPRUSSIATO	Nessuna	Riportata nel BNF per utilizzo con infusione continua nel neonato e da 1 m-18 aa	Crisi ipertensive	Temple ME, Nahata MC. Treatment of pediatric hypertension. Pharmacotherapy. 2000 ;20(2):140-50	**SI** Yaster M. A comparison of nitroglycerin and nitroprusside for inducing hypotension in children: a double-blind study. Anesthesiology 1986;65(2):175-9.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Il nitroprusiato è uno dei 5 farmaci riportati dal National High Blood Pressure Education Program Working Group per il controllo delle crisi ipertensive severe. Presenta diversi effetti collaterali che vanno monitorati

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
NORADRENALINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida all'uso dei farmaci BB per uso e.v dalla nascita a 18 aa	Come inotropo in tutti i casi di bassa portata cardiaca (ad es Shock settico; emergenze da ipotensione acuta)	°Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med 2008;36(1):296-327. °Irazuzta J. Pharmacologic support of infants and children in septic shock. J Pediatr (Rio J). 2007;83(2 Suppl):S36-45. °Farand P, Review article: organ perfusion/permeability-related effects of norepinephrine and vasopressin in sepsis. Can J Anaesth. 2006;53(9):934-46.	NO	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	L'uso della noradrenalina è previsto dalla recenti LG sul trattamento dello shock settico come farmaco inotropo: "vasopressor preference for norepinephrine or dopamine to maintain an initial target of mean arterial pressure > or = 65 mm Hg (level of evidence:1C)

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PRAVASTATINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 8-14 aa e 14-18 aa; riportata in Guida all'uso dei farmaci bambini età 2-18 aa	Ipercolesterolemie familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemie severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	° McCrindle BW et al. Drug therapy of high-risk lipid abnormalities in children and adolescents: a scientific statement from the American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee, Council of Cardiovascular Disease in the Young, with the Council on Cardiovascular Nursing. Circulation 2007;115(14):1948-67.Daniels SR, Greer FR. Committee on NutritionLipid screening and cardiovascular health in childhood. Pediatrics 2008;122(1):198-208. ° Belay B, et al. The use of statins in pediatrics: knowledge base, limitations, and future directions. Pediatrics. 2007;119(2):370 ° Arambepola C, et al. Statin treatment for children and adolescents with heterozygous familial hypercholesterolaemia: A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2007;195(2):339-4 ° Belay B, The use of statins in pediatrics: knowledge base, limitations, and future directions. Pediatrics 2007;119:370-80 ° Prescott WA Jr,et al. The potential role of HMG-CoA reductase inhibitors in pediatric nephrotic syndrome. Ann Pharmacother. 2004;38(12):2105-14 ° Wiegman A, et al. JAMA 2004; 292(3):331-7 ° Belay B, Pediatrics 2007;119:370-8.	**SI** ° Shafiq N, A meta-analysis to evaluate the efficacy of statins in children with familial hypercholesterolemia. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007;45(10):548 ° Wiegman A, et al Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial.JAMA. 2004;292(3):331-7.	° BNF: Licenziato nei bambini >8 anni con ipercolesterolemia familiare. Indicazione riportata: iperlipidemia compresa l'ipercolesterolemia familiare. ° Guida all'uso dei farmaci bambini: non autorizzato	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PROPAFENONE	Nessuna	Riportata nel BNF per età 12-18 aa; riportata in Guida uso farmaci nei bambini per uso orale/e.v nel neonato, 1 m-2aa, 2-12 aa, 12-18 aa	Prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari	°Ito S, et al. Intravenous and oral propafenone for treatment of tachycardia in infants and children: pharmacokinetics and clinical response. J Clin Pharmacol. 1998;38(6):496-501. °Janousek J, Paul T. Safety of oral propafenone in the treatment of arrhythmias in infants and children (European retrospective multicenter study). Working Group on Pediatric Arrhythmias and Electrophysiology of the Association of European Pediatric Cardiologists. Am J Cardiol. 1998;81(9):1121-4. °Ratnasamy C. Pharmacological therapy in children with atrioventricular reentry: which drug? Curr Pharm Des. 2008;14(8):753-61.	NO Case series	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Uso discretamente consolidato nella pratica

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PROPRANOLOLO	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 aa	Ipertensione arteriosa; cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva; tetralogia di Fallot; aritmie; ipertiroidismo, compresa la tireotossicosi neonatale; profilassi dell'emicrania; ipertensione portale con rischio di sanguinamento da varici gastroesofagee; Trattamento di gravi angiomi cutanei in lattanti (nell'ambito di protocolli di sorveglianza ospedalieri).	° Eiland LS, et al. Pediatric Migraine: Pharmacologic Agents for Prophylaxis.Ann Pharmacother 2007;41(7):1181-90 °Barnes N, Migraine headache in children. Clin Evid 2006;(15):469-75. °Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2005;7(1):27-40.Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555 °Ling SC. Should children with esophageal varices receive beta-blockers for the primary prevention of variceal hemorrhage? Can J Gastroenterol 2005;19(11):661-6 ° Léauté-Labrèze C, Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 2008;358(24):2649-51 ° Sans V. Propranolol for Severe Infantile Hemangiomas: Follow-Up Report. Pediatrics 2009 Aug 10.	**Ipertensione: SI** ° Gidding SS, Therapeutic effect of propranolol on paradoxical hypertension after repair of coarctation of the aorta.N Engl J Med. 1985;312(19):1224-8. **Emicrania**: **SI** ° Victor S,. Drugs for preventing migraine headaches in children. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD002761 *(dati limitati e controversi)*	° BNF: Non licenziato nei bambini per il trattamento dell'ipertensione in bambini < 12 anni. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione, fatta eccezione per l'ipertensione portale. ° Guida all'uso dei farmaci: autorizzato l'uso nei bambini	°Nella profilassi dell'emicrania l'efficacia del propanololo è dimostrata in RCT di piccole dimensioni con breve follow-up. Il suo utilizzo rimane controverso e deve tenere conto del bilancio tra i rischi e i benefici, in considerazioni anche delle alternative terapeutiche (farmacologiche e non). Riportato come unico farmaco della profilassi dell'emicrania dalla lista dei farmaci essenziali per i bambini 2007 dell'OMS °L'efficacia dei beta bloccanti nella profilassi primaria e secondaria nel sanguinamento da varici gastroesofagee nei casi di ipertenione portale è dimostrata nei pazienti adulti. In età pediatrica mancano RCT che ne abbiano dimostrato chiaramente il profilo favorevole. Nella pratica clinica è largamente utilizzata °Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. (The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576) come farmaco di possibile impiego nel controllo dell' ipertensione arteriosa. °Un recente utilizzo del propanolo, che sembra essere molto efficace, è quello del trattamento di gravi angiomi cutanei in lattanti (in alternativa all'uso dello steroide ad alte dosi). Il trattamento potrebbe essere autorizzato nell'ambito di specifici programmi specialistici di sorveglianza

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
SILDENAFIL	Nessuna	Riportata nel BNF per il neonato e da 1 mese-18 anni	Ipertensione polmonare (PAH) dopo intervento cardiaco; PAH idiopatica; PAH persistente nel neonato; Divezzamento da Ossido nitrico in PAH	° Haworth SG. The management of pulmonary hypertension in children. Arch Dis Child. 2008;93(7):620-5. ° Haworth SG Treatment and survival in children with pulmonary arterial hypertension: the UK Pulmonary Hypertension Service for Children 2001-2006. Heart. 2009;95(4):312-7. ° Krishnan U, Treatment of pulmonary hypertension in children with chronic lung disease with newer oral therapies. Pediatr Cardiol. 2008;29(6):1082-6° Humpl T. Beneficial effect of oral sildenafil therapy on childhood pulmonary arterial hypertension: twelve-month clinical trial of a single-drug, open-label, pilot study.Circulation. 2005;111(24):3274-80 ° De Wolf D. Clinical practice: pulmonary hypertension in children. Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):515-22.	**Divezzamento da Ossido Nitrico in PAH: SI** ° Namachivayam P, Sildenafil prevents rebound pulmonary hypertension after withdrawal of nitric oxide in children. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(9):1042-7	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Il trattamento della ipertensione arteriosa polmonare del bambino non ha farmaci formalmente approvati e studi clinici randomizzati a supporto. Tuttavia in assenza di terapie farmacologiche alternative i farmaci utilizzati correntemente nella pratica (ossido nitrico, sildenafil, bosentan, esoprostenol) hanno un loro razionale che dipende: a) dalla severità della patologia, spesso mortale; b) da esperienze sempre più numerose osservazionali in lattanti e bambini. L'EMA ha approvato il Sildenafil nel trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa come orphan drug http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/opinion/157203en.pdf
SIMVASTATINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 5-10 aa e 10-18 aa; riportata in Guida uso farmaci bambini tra 2-18 aa	Ipercolesterolemie familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemie severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	°Quelli riportati per la pravastatina.	**SI** ° De Jongh S, et al. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with simvastatin. Circulation 2002;106(17):2231-7. ° García-de-la-Puente S,. Efficacy of simvastatin in children with hyperlipidemia secondary to kidney disorders. Pediatr Nephrol. 2009;24(6):1205-10.	Non Licenziato nei bambini. Indicazione riportata: iperlipidemia compresa l'ipercolesterolemia familiare	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
SPIRONOLATTONE	Registrata la posologia	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci bambini per un uso orale., nel neonato, tra 1 mese-12 aa; 12-18 aa Nei bambini si consiglia di ridurre opportunamente la dose, rapportandola mediamente a 3 mg/kg di peso corporeo.	Iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (ascite ed edema, scompenso cardiaco)	°van der Vorst MM. Diuretics in pediatrics: current knowledge and future prospects. Paediatr Drugs. 2006;8(4):245-64. °Buck ML. Clinical experience with spironolactone in pediatrics. Ann Pharmacother 2005;39(5):823-8.	NO	Guida all'uso dei farmaci BB: l'uso nei bambini è autorizzato ma le sospensioni sono galeniche; BNF: non licensiato per ridurre l'ipokaliemia indotta da diuretici e amfotericina	Al pari del paziente adulto, il trattamento di alcune condizioni gravi di edema da iperaldostenonismo secondario (i.e. ascite) non ha alternative terapeutiche all'itilizzo di farmaci come lo spironolattone, spesso in associazione con i diuretici

10A00904

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi indicativi di riferimento del 15 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4374
Yen	130,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,947
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,88105
Fiorino ungherese	266,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0399
Nuovo leu romeno	4,1043
Corona svedese	10,1430
Franco svizzero	1,4756
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1430
Kuna croata	7,2890
Rublo russo	42,5015
Lira turca	2,0900
Dollaro australiano	1,5547
Real brasiliano	2,5438
Dollaro canadese	1,4752
Yuan cinese	9,8130
Dollaro di Hong Kong	11,1536
Rupia indonesiana	13245,61
Rupia indiana	65,7000
Won sudcoreano	1614,29
Peso messicano	18,2790
Ringgit malese	4,8002
Dollaro neozelandese	1,9497
Peso filippino	65,867
Dollaro di Singapore	1,9984
Baht tailandese	47,244
Rand sudafricano	10,6588

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00900

Cambi indicativi di riferimento del 18 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4369
Yen	130,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,889
Corona danese	7,4418
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,87950
Fiorino ungherese	267,75

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0227
Nuovo leu romeno	4,1053
Corona svedese	10,1295
Franco svizzero	1,4745
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1435
Kuna croata	7,2893
Rublo russo	42,5380
Lira turca	2,0854
Dollaro australiano	1,5511
Real brasiliano	2,5505
Dollaro canadese	1,4741
Yuan cinese	9,8097
Dollaro di Hong Kong	11,1529
Rupia indonesiana	13268,30
Rupia indiana	65,4080
Won sudcoreano	1616,18
Peso messicano	18,2228
Ringgit malese	4,8014
Dollaro neozelandese	1,9456
Peso filippino	65,957
Dollaro di Singapore	1,9965
Baht tailandese	47,202
Rand sudafricano	10,6356

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00901

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da più soggetti.

Si comunica che, per un refuso presente nel titolo del testo della circolare 17 dicembre 2009, n. 141509, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2009, è stata erroneamente indicata, quale data della legge n. 46/82, il *17 dicembre 1982* in luogo del *17 febbraio 1982*.

10A00933

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2009, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I e M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 e' risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 e' risultato pari a 128,6 (centoventtottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 e 'risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 515,4 (cinquecentoquinidicivirgolaquatto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 590,8(cinquecentonovantavirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 599,8(cinquecentonovantanovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 629,1 (seicentoventinovevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6 (seicentoquarantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 660,7 (seicentosessantavirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 675,8 (seicentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 521,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 687,4 (seicentoottantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 531,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 700,6 (settecentovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 544,0

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 712,3 (settecentododicivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 554,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 731,2 (settecentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 572,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 746,2 (settecentoquarantaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 585,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 753,4 (settecentocinquantatrevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 592,5.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 e' risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 547,4 (cinquecentoquarantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9 (cinquecentocinquantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 574,9 (cinquecentosettantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 587,9 (cinquecentottantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 440,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 598,1 (cinquecentonovantottovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 449,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 609,6 (seicentonovevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 460,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 619,8 (seicentodiciannovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 469,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 636,2 (seicentotrentaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 484,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 649,2 (seicentoquarantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 496,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 655,5 (seicentocinquantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 502,5.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 e' risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 400,9 (quattocentovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 417,1 (quattocentodiciassettevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4 (quattocentosessantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4 (quattocentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3 (quattocentoottantanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5 (cinquecentovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 513,9 (cinquecentotredicivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 525,5 (cinquecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 383,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 534,6 (cinquecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 391,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 545,0 (cinquecentoquarantacinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 400,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 554,0 (cinquecentocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 409,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 568,7 (cinquecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 422,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 580,4 (cinquecentottantavirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 433,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 586,0 (cinquecentottantaseivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 438,6.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 e' risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 389,4 (trecentottantanovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 408,5 (quattocentoottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 e' risultato pari a 417,9 (quattocentodiciassettevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 e' risultato pari a 429,0 (quattocentoventinovevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2003 e' risultato pari a 438,7 (quattrocentotrentottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 303,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2004 e' risultato pari a 446,3 (quattrocentoquarantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2005 e' risultato pari a 454,9 (quattrocentocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 318,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2006 e' risultato pari a 462,5 (quattrocentosessantaduevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 325,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2007 e' risultato pari a 474,7 (quattrocentosettantaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 336,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 484,5 (quattrocentottantaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 345,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,6.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 e' risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 337,4 (trecentotrentasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1 (trecentoquarantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 354,4 (trecentocinquantaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 362,4 (trecentosessantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 233,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 368,7 (trecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 375,8 (trecentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 245,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 382,0 (trecentottantaduevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 251,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 392,2 (trecentonovanaduevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 260,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 400,2 (quattrocentovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 267,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 404,1 (quattrocentoquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 271,4.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 e' risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 e 'risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 286,3 (duecentoottanseivirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8 (duecentonovantaduevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al-l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 300,7 (trecentovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 307,4 (trecentosettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 312,8 (trecentododicivirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 187,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 318,8 (trecentodiciottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 193,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 324,1 (trecentoventiquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 197,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 332,7 (trecentotrentaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 205,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 339,5 (trecentotrentanovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 212,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 342,8 (trecentoquarantaduevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,1.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 e' risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1 (duecentoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7 (duecentocinquantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 258,4 (duecentocinquantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 264,3 (duecentosessantaquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 142,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 268,9 (duecentosessantottovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 274,1 (duecentosettantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 151,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 278,6 (duecentosettantottovirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 286,0 (duecentottantaseivirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 162,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 291,9 (duecentonovantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 168,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 294,7 (duecentonovantaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 170,9.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 e' risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolazero).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2 (duecentodiciottovirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 223,3 (duecentoventitrevirgolatre).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 229,2 (duecentoventinovevirgoladue).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 234,4 (duecentotrentaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 238,5 (duecentotrentottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 119,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 243,1 (duecentoquarantatrevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 247,1 (duecentoquarantasettevirgolauno).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 127,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 253,6 (duecentocinquantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 258,9 (duecentocinquantottovirgolanove).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2008 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 261,4 (duecentosessantunovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui al- l'articolo 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2009 agli effetti predetti, risulta pari a più 140,2.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 e' risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 200,6 (duecentovirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 205,2 (duecentocinquevirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 210,7 (duecentodiecivirgolasette).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 215,5 (duecentoquindicivirgolacinque).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 219,2 (duecentodiciannovevirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 223,4 (duecentoventitrevirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 227,1 (duecentoventisettevirgolauno).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 233,2 (duecentotrentatrevirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 237,9 (duecentotrentasettevirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 240,2 (duecentoquarantavirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 e' risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 179,9 (centosettanovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8 (centoottantaquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0 (centoottantanovevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 194,0 (centonovantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 198,4 (centonovantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 209,2 (duecentonovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 214,7 (duecentoquattordicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 219,1 (duecentodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 221,2 (duecentoventunovirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 e' risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 172,4 (centosettanyaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1 (centosettasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1 (centoottantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 186,0 (centoottantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 190,2 (centonovantavirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 193,5 (centonovantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 197,2 (centonovantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 200,5 (duecentovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 210,0 (duecentodiecivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 212,0 (duecentododicivirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 e' risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5 (centosessantottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 177,0 (centosettantasettevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 181,0 (centottantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 184,1 (centottantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 187,7 (centottantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 190,8 (centonovantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 195,8 (centonovantacinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 199,8 (centonovantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 201,8 (duecentounovirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 e' risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 159,8 (centocinquantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 163,4 (centosessantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 167,8 (centosessantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 171,6 (centosettantunovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 174,6 (centosettantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 177,9 (centosettantasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 180,9 (centottontavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 185,7 (centottantacinquevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 189,5 (centottantanovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 191,3 (centonovantunovirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 e' risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 138,7(centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4 (centocinquantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 161,1 (centosessantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 167,1 (centosessantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 169,8 (centosessantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 174,3 (centosettantaquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 177,9 (centosettantasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 179,6 (centosettantanovevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 e' risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0 (centoquarantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3 (centoquarantaquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 151,5 (centocinquantunovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 154,1 (centocinquantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 157,1 (centocinquantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 167,3 (centosessantasettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 168,9 (centosessantottovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 e' risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0 (centotrentatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 139,7 (centotrentanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 142,8 (centoquarantaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 145,3 (centoquarantacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 150,6 (centocinquantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 157,7 (centocinquantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 159,2 (centocinquantanovevirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 e' risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 126,9 (centoventiseivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 129,8 (centoventinovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 133,3 (centotrentatrevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 141,4 (centoquarantunovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 143,7 (centoquarantatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 147,5 (centoquarantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 150,5 (centocinquantavirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 e' risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 122,1 (centoventiduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 e' risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 e' risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2003 e' risultato pari a 131,1 (centotrentunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2004 e' risultato pari a 133,4 (centotrentatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2005 e' risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2006 e' risultato pari a 138,2 (centotrentottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2007 e' risultato pari a 141,9 (centoquarantunovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 144,8 (centoquarantaquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 146,2 (centoquarantaseivirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 e' risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3 (centodiciassettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0 (centoventivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 126,0 (centoventiseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 130,7 (centotrentavirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 132,8 (centotrentaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 139,1 (centotrentanovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 140,5 (centoquarantavirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 e' risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9 (centodiecivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquatto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 116,5 (centosedicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 123,5 (centoventitrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 125,5 (centoventicinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 128,9 (centoventottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 131,5 (centotrentunovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 132,8 (centotrentaduevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 e' risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1 (centoottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6 (centodiecivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 113,5 (centotredicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 116,1 (centosedicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 120,4 (centoventivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 122,4 (centoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 e' risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 118,6 (centodiciottovirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 120,6 (centoventivirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 123,8 (centoventitrevirgolaotto).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 126,3 (centoventiseivirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 127,5 (centoventisettevirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 e' risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 è' risultato pari a 104,9 (centoquattrovirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3 (centosettevirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 112,7 (centododicivirgolasette).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 116,8 (centosedicivirgolaotto).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 121,9 (centoventunovirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 124,4 (centoventiquattrovirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 110,3 (centodiecivirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 112,2 (centododicivirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 119,4 (centodiciannovevirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 121,8 (centoventunovirgolaotto).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 107,4 (centosettevirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 109,3 (centonovevirgolatre).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 111,4 (centoundicivirgolaquattro).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 113,2 (centotredicivirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 116,2 (centosedicivirgoladue).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 118,6 (centodiciottovirgolasei).
- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 106,8 (centoseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 108,9 (centottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 113,6 (centotredicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 115,9 (centoquindicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 117,1 (centodiciassettevirgolauno).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 107,8 (centosettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 114,0 (centoquattordicivirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 105,4 (centocinquevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 108,2 (centottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 110,4 (centodiecivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 111,5 (centoundicivirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 101,9 (centounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 103,6 (centotrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 108,6 (centottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 109,6 (centonovevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 104,4 (centoquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 107,5 (centosettevirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2007 l'indice del mese di dicembre 2008 è risultato pari a 102,0 (centoduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2007 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 103,0 (centotrevirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2008 l'indice del mese di dicembre 2009 è risultato pari a 101,0 (centounovirgolazero).

10A00832

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Pubblicità legale degli atti normativi ed a contenuto generale

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la pubblicità legale degli atti normativi ed a contenuto generale dell'Autorità, è adempiuta attraverso la loro pubblicazione sul sito internet www.autorita.energia.it

Sulla pagina di pubblicazione di ciascun atto, anche al fine di dare certezza al decorso dei rispettivi termini di efficacia, risulterà specificatamente indicata la data di pubblicazione.

10A00871

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-022) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00